

GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE (ED. 10) PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58 LEGGE N. 388/2000 - ID 2780

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.mef.gov.it

CHIARIMENTI

1. DOMANDA

Relativamente alla voce di offerta: “Servizi di Sicurezza centralizzata” si chiede evidenza dei dati relativi alla precedente edizione TM9 relativamente a:

- a) Quante sono le Amministrazioni che hanno attivato il servizio
- b) Numero di Utenze protette per Amministrazione

Risposta

Si veda la risposta al successivo quesito n. 4.

2. DOMANDA

DOCUMENTO: Disciplinare Par. 9.1

La gara è soggetta al regolamento 2022/2560 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14/12/2022 e l’operatore economico partecipante dovrà produrre l’allegato II del regolamento di esecuzione EU 2022/1441 relativo alle sovvenzioni estere seguendo le indicazioni riportate nel par 9.1 del Disciplinare di gara.

A tal proposito si chiede di chiarire se l’eventuale documentazione a supporto dell’allegato II possa essere consegnata tramite un file protetto da lettura e la cui relativa password per accedere al contenuto del documento possa poi essere consegnata direttamente alla stazione appaltante liberando il concorrente da qualsiasi eventuale ulteriore adempimento.

Risposta

Si conferma che la documentazione a supporto dell’allegato II potrà essere protetta da password. In tal caso, qualora la password non venga fornita in sede di offerta o comunque non venga messa a disposizione della stazione appaltante, ma venga inoltrata direttamente alla Commissione Europea, il concorrente dovrà trasmettere, unitamente alla suddetta documentazione, apposita dichiarazione dell’impresa, cui l’allegato II afferisce, in cui si dia atto di tale invio della password alla Commissione Europea.

3. DOMANDA

DOCUMENTO: Disciplinare Par. 8 – SUBAPPALTO

In continuità con quanto già confermato dalla medesima Stazione Appaltante in occasione di precedenti gare di appalto (vedasi ad es: chiarimento n. 123 della GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D. LGS. N. 50/2016, SUDDIVISO IN 10 LOTTI, PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER EROGAZIONE

Chiarimenti

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi di Telefonia Mobile (Ed. 10) per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 legge n. 388/2000

ID 2780

Classificazione del documento: Consip Public

DI SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI E DI SUPPORTO ALL'ADOZIONE DEL CLOUD E PMO. ID SIGEF 2652 e chiarimento n.49 della PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI SAAS DI CRM E MARKETING PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 2 ID 2700) si chiede di confermare che per l'esecuzione dell'appalto possano essere utilizzate, senza necessità di avvalimento o subappalto, figure professionali apicali o operative aventi un rapporto di dipendenza con altre società appartenenti al medesimo Gruppo Societario del concorrente, in virtù di accordi infragruppo.

Risposta

Si conferma, fermo restando il rispetto della normativa giuslavoristica in termini di impiego di tali figure sotto il coordinamento dell'appaltatore.

4. DOMANDA

Al fine di predisporre l'offerta tecnico-economica più vantaggiosa per la stazione appaltante, in relazione al contesto specifico di gara, e non creare asimmetrie informative, si ritiene necessario disporre delle medesime informazioni a disposizione della stazione Appaltante e dell'attuale Aggiudicatario della Convenzione Consip TM9. Pertanto, nel rispetto delle norme per la tutela della concorrenza e del mercato, si richiede di mettere a disposizione dei concorrenti, relativamente a ciascuna Amministrazione aderente alla precedente Convenzione, i dati concernenti i singoli servizi oggetto di gara ordinati in TM9.

Risposta

Ai presenti chiarimenti viene allegato un file excel, denominato "Allegato I ai chiarimenti - Ordinato e Utilizzo di TM9", nel quale sono riportati tutti i dati, concernenti i singoli servizi oggetto di gara ordinati in TM9, nella disponibilità della stazione appaltante e funzionali per la formulazione di un'offerta consapevole.

Si precisa in ogni caso che, come previsto al paragrafo 3 del Disciplinare di Gara, "i pesi sono stati determinati:

- *considerando un periodo medio di attività delle utenze di 24 mesi;*
- *considerando l'utilizzo medio dei servizi e dei canoni da parte di ciascuna utenza attiva, sulla base dei consumi della convenzione "Telefonia Mobile" - edizioni 8 e 9, le quali evidenze sono riportate nell'allegato n. 15;*
- *per i servizi introdotti nella presente edizione, sulla base di ipotesi e stime della stazione appaltante";*

e, come previsto nelle premesse del citato allegato n. 15 "Il presente documento contiene alcune informazioni relative ai consumi dell'edizione 9 della convenzione in quanto maggiormente affini ai servizi oggetto del presente appalto; laddove la stazione appaltante abbia ritenuto necessario integrare tali dati, vengono inoltre esposte le statistiche relative all'edizione 8 della convenzione".

Pertanto, l'allegato 15 alla *lex specialis* di gara, preso a riferimento, in via non esclusiva, ai fini della definizione dei pesi: i) si basa sui dati nella disponibilità della stazione appaltante alla data di pubblicazione della presente iniziativa (contenendo invece l'allegato I ai presenti chiarimenti dati più aggiornati, come meglio evidenziato nel seguito); ii) tiene conto altresì dei dati relativi all'edizione 8.

L'allegato I ai presenti chiarimenti è suddiviso nelle successive sezioni/fogli.

- **REPORT ORDINI**, riportante gli ordini a sistema ed accettati alla data del 01/04/2025. Si precisa che:
 - laddove i servizi richiesti dalle Pubbliche Amministrazioni siano stati ordinati da ROA (Responsabile Operativo dell'Amministrazione) localizzati in diverse regioni, nel foglio "REPORT ORDINI" sarà presente una riga per ciascuna regione;

Chiarimenti

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di Telefonia Mobile (Ed. 10) per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000
ID 2780

- relativamente ai servizi di potenziamento della copertura, nel foglio “REPORT ORDINI” vengono indicati il numero di progetti richiesti da ciascuna amministrazione aderente.
- POTENZIAMENTO DELLA COPERTURA, nel quale si riporta l'ammontare economico ordinato da ciascuna amministrazione attraverso ordini a sistema, accettati alla data del 01/04/2025.
- DATI DI UTILIZZO, riportante informazioni generali e di dettaglio circa l'utilizzo effettivo dei servizi ivi indicati. I dati sono stati comunicati dal fornitore di TM9, attraverso report specifici, ed aggiornati alla data del 31/03/2025. Si precisa inoltre che:
 - tutti i dati presenti nel foglio “DATI DI UTILIZZO” si riferiscono al periodo intercorrente da maggio 2024 a marzo 2025, ad eccezione dei report riguardanti il Call Center;
 - nella sezione SIM attive vengono indicati i dati relativi alla distribuzione temporale osservata per l'attivazione delle utenze;
 - il traffico effettuato extra pacchetto viene suddiviso in due sezioni, una indicante il traffico a consumo (SMS, MMS e minuti ITZ), e una dove vengono indicati i pacchetti dati (Extra D30 e D100).
- EXTRA UE, nel quale si rappresenta il numero di pacchetti acquistati dalle PA per il traffico non regolamentato, sia voce che dati, con i dettagli dei volumi suddivisi per ciascun paese estero nel quale è stato effettuato del traffico. Tali dati sono stati comunicati dal fornitore di TM9, attraverso report specifici, e si riferiscono ai seguenti periodi:
 - per la VOCE, da novembre 2024 a marzo 2025;
 - per i DATI, da aprile 2024 a settembre 2024 e da novembre 2024 a marzo 2025.
- CONDIVISIONE, nel quale si rappresentano i dati di dettaglio, comunicati dal fornitore di TM9 attraverso report specifici, relativi al servizio di condivisione del traffico acquistato dalle PA.

Si informa inoltre che, ai sensi di quanto indicato al paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico di TM9, dal 10/12/2024 al 20/03/2025 è stata inibita sul portale Acquistinrete la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di ordinate i terminali (telefoni, tablet e modem) relativi al servizio di “Noleggio e manutenzione dei terminali”.

5. DOMANDA

CONSIP ID 2780 – Capitolato Tecnico – par. 5.2 Terminali radiomobili

Con riferimento al servizio di noleggio e manutenzione di terminali radiomobili e considerato che il numero massimo di terminali che ogni Amministrazione può richiedere non può essere superiore al numero di SIM richieste (con l'esclusione delle seconde SIM “solo dati”), si chiede di confermare che, nell'ipotesi in cui si raggiunga il massimale di 1.400.000 SIM e che per tutte le SIM venga richiesto un terminale a noleggio, il massimo numero di terminali potrà raggiungere 1.400.000 unità.

Risposta

Si conferma quanto indicato al par. 5.2 del Capitolato Tecnico, ossia che una PA aderente possa richiedere, nell'ambito dell'ordine delle utenze, un numero di apparati radiomobili, al netto delle scorte, minore o uguale al numero di SIM richieste (non comprendendo nel numero delle SIM richieste le eventuali seconde SIM “solo dati”), il tutto entro i limiti dati dal massimale della Convenzione (1.400.000 utenze e cfr. par 5.2 del Capitolato Tecnico). Resta fermo in ogni caso quanto previsto al medesimo par. 5.2 per il caso di dismissione delle utenze in corso di contratto attuativo.

Chiarimenti

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di Telefonia Mobile (Ed. 10) per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000

ID 2780

Classificazione del documento: Consip Public

6. DOMANDA

CONSIP ID 2780 – *Disciplinare – par. 3 Tabella 2 e par. 16 lettera k)*

Con riferimento alla base d'asta per i terminali, si chiede di confermare che il valore economico posto a base d'asta in Tabella 2 per il noleggio e la manutenzione dei terminali IOS ed Android, potrà essere superato in funzione del numero di terminali effettivamente richiesti (potenzialmente fino a 1.400.000) attraverso gli ordinativi di fornitura delle singole Amministrazioni.

Risposta

In sede di offerta economica, i singoli importi a base d'asta di cui alla Tabella 2 di cui al par. 3 del Disciplinare di gara relativi ai canoni di noleggio e manutenzione non sono superabili, pena l'inammissibilità dell'offerta, in accordo con quanto previsto al par. 16 del medesimo Disciplinare.

Tuttavia, le quantità indicate nella suddetta tabella non sono vincolanti per la fase di esecuzione contrattuale, fermo restando il quantitativo massimo della Convenzione, pari a 1.400.000 utenze e il vincolo di cui al par. 5.2 del Capitolato Tecnico relativo ai terminali (si veda a tal fine anche la risposta al precedente quesito n. 5).

7. DOMANDA

Nel capitolato tecnico al capitolo 1 al paragrafo 1.3 alla pagina 12 viene specificato:

"...(access network per reti radiomobili 2G, 3G, 4G, 5G; moduli software che implementano web service mediante API, per protocolli di comunicazione) ..."

Si chiede di confermare che:

- I prodotti/servizi oggetto di convenzione, sui quali applicare la normativa di cyber sicurezza e rientranti fra le categorie individuate dal DPCM del 15 giugno 2021, sono le access network per reti radiomobili 2G, 3G, 4G, 5G, moduli software che implementano web service mediante API, per protocolli di comunicazione.

Risposta

Come espressamente previsto al paragrafo 1.3 del Capitolato Tecnico, attualmente le categorie del DPCM del 15 giugno 2021 di interesse nell'ambito della presente iniziativa sono *"access network per reti radiomobili 2G, 3G, 4G, 5G; moduli software che implementano web service mediante API, per protocolli di comunicazione"*.

Resta inteso che, come previsto sempre al citato paragrafo del Capitolato Tecnico *"L'erogazione delle prestazioni di cui alla presente iniziativa dovrà avvenire nel rispetto di tutte le normative, linee guida e prassi di settore, vigenti e applicabili, in materia di sicurezza cibernetica"*.

8. DOMANDA

Nel capitolato tecnico al capitolo 4 al paragrafo 4.1 alla pagina 41 viene richiesto:

"1. Accesso attraverso connessione Internet. Nell'ambito di questa modalità, dovrà essere previsto sia l'accesso mediante APN pubblico (il medesimo APN per il normale accesso ad Internet di cui al precedente paragrafo 3.4), sia con APN dedicato (uno specifico APN per ogni Amministrazione, distinto da quello deputato al normale accesso ad Internet)."

Si chiede di confermare se per l'accesso mediante APN pubblico, la connessione alla intranet dell'amministrazione può essere fatta con un client installato sul device mobile o nel caso dei modem portatili, su PC.

Risposta

Si conferma.

Chiarimenti

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di Telefonia Mobile (Ed. 10) per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000
ID 2780

9. DOMANDA

Nel capitolato tecnico al capitolo 4 al paragrafo 4.1 alla pagina 41 viene richiesto:

“Gli utenti abilitati a questo tipo di servizio dovranno poter accedere in mobilità alla rete LAN/Intranet delle Amministrazioni”

Si chiede di fornire un’indicazione dei volumi, di utenze e di amministrazioni, per i quali si prevede

1. Accesso attraverso connessione Internet
 - tramite APN pubblico (il medesimo APN per il normale accesso ad Internet)
 - tramite singoli APN dedicati (uno specifico APN per ogni Amministrazione, distinti da quello deputato al normale accesso ad Internet).
2. Accesso mediante connessione dedicata fra la Intranet dell’Amministrazione e la rete IP dell’Operatore mobile, attraverso uno dei POP (Point of Presence) da questo predisposti.

Risposta

Con riferimento alle adesioni del servizio in TM9, si veda la risposta al precedente quesito n. 4.

Quanto alle previsioni richieste, si faccia riferimento alle quantità di cui alla Tabella 2 al par. 3 del Disciplinare i Gara (ma si veda in proposito anche quanto precisato al precedente quesito n. 6).

10. DOMANDA

Nel capitolato tecnico al capitolo 7 al paragrafo 7.1 alla pagina 83 viene richiesto:

“Le fatture bimestrali devono rappresentare i corrispettivi relativi ad ogni singola utenza e/o servizio tariffato, relativamente a tutti i servizi prestati nell’ambito della Convenzione: canoni, ricariche, eventuale traffico a consumo laddove offerto nonché i corrispettivi relativi a tutti gli altri servizi oggetto di convenzione.”

Si chiede di confermare che le amministrazioni aderenti effettueranno il pagamento delle ricariche, di qualsiasi tipo esse siano, iniziale, automatiche o tramite meccanismi offerti dal fornitore per rispondere ai requisiti di gara, tramite il pagamento della fattura.

Risposta

Si conferma.

11. DOMANDA

Nel capitolato tecnico al capitolo 4 al paragrafo 4.2 alla pagina 42 viene richiesto:

“Il Fornitore dovrà rendere disponibili alle Amministrazioni i c.d. servizi di SMS massivi, tipicamente basati su un applicativo web”

Nel rispetto delle norme per la tutela della concorrenza e del mercato, si chiedono i volumi sms massivi inviati.

Risposta

Si veda la risposta al precedente quesito n. 4.

12. DOMANDA

Con riferimento al paragrafo 3 “Oggetto della convenzione, importo e suddivisione in lotti” – Tabella 2 del documento Disciplinare di Gara, si chiede di confermare che il prezzo che Consip mette a Base d’Asta per il riscatto dei terminali (al massimo l’importo di 8 canoni mensili) previsti per il noleggio, è stato calcolato tenendo in considerazione anche il prezzo di mercato del bene e non costituisce in alcun modo un prezzo residuale e irrisorio.

Risposta

Chiarimenti

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di Telefonia Mobile (Ed. 10) per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000

ID 2780

Classificazione del documento: Consip Public

Il valore di riscatto posto a base d'asta si basa su stime di quello che sarà il valore residuo dei terminali al momento del riscatto, in funzione del valore dei canoni a base d'asta, come meglio di seguito indicato.

In particolare, come meglio spiegato al paragrafo 5.3 del Capitolato Tecnico, il prezzo per il riscatto che sarà **effettivamente** riconosciuto dall'Amministrazione sarà dato dal prodotto tra il valore del canone mensile di noleggio e manutenzione offerto in gara per ciascun terminale e apposito fattore moltiplicativo, indicato dal concorrente nell'offerta economica, pari ad una quantità di canoni mensili.

A tal fine, come si evince dal paragrafo 3 del Disciplinare di Gara, i **valori unitari a base d'asta** che concorrono, **ferma poi l'offerta di ciascun concorrente**, alla determinazione di quello che sarà il **valore effettivo** del riscatto sono:

- il valore dei canoni mensili di noleggio e manutenzione per ciascun terminale;
- il fattore moltiplicativo, corrispondente a **8 canoni di noleggio e manutenzione (valore a base d'asta)**.

Posto quanto sopra, alla voce 39 della tabella 2 di cui al medesimo par. 3 del Disciplinare di Gara, il **valore complessivo a base d'asta per il riscatto dei terminali** corrisponde al prodotto tra la base d'asta unitaria di 8 canoni sopra indicata, e una **quantità fittizia di € 1.060.185,18**, data dalla "stima" dell'importo del canone mensile complessivo, arrotondato alla seconda cifra decimale, di tutti i terminali stimati come oggetto di riscatto.

Come meglio precisato al suddetto par. 3, tale quantità stimata è stata determinata sulla base:

- di una stima di quelli che potranno essere i terminali oggetto di riscatto, pari al **25% del valore complessivo**, in euro, di un canone per ciascun terminale;
- dei prezzi unitari a base d'asta.

Ne consegue che, tenuto conto delle suddette stime, dei valori a base d'asta del fattore moltiplicativo (8 canoni) e comunque dei canoni di noleggio e manutenzione, nonché della previsione di cui al Capitolato Tecnico che prevede la combinazione dei valori offerti per queste voci ai fini della determinazione del valore effettivo di riscatto, l'intento della stazione appaltante è stato quello di porre a base d'asta, per il riscatto dei terminali, un valore che quanto più si avvicinasse al valore residuo dei terminali al momento del riscatto. Tale valore, posto a base d'asta per il riscatto, non risulta residuale, né irrisorio.

Resta inteso che, ai fini della determinazione del valore effettivo del riscatto, ciascun concorrente sarà libero di formulare offerta al ribasso secondo le proprie valutazioni, tanto in relazione al n. dei canoni da considerare ai fini del fattore moltiplicativo, tanto in relazione al valore dei singoli canoni di noleggio e manutenzione.

13. DOMANDA

Con riferimento al paragrafo 3 "Oggetto della convenzione, importo e suddivisione in lotti" – Tabella 2 del documento Disciplinare di Gara, si chiede di confermare che il prezzo per l'uso e per il riscatto dei terminali messi a Base d'Asta, costituisce il corrispettivo del relativo **contratto di noleggio a lungo termine dei terminali** e che il canone mensile pattuito è stato calcolato tenendo in considerazione sia l'uso del terminale che la sua manutenzione.

Risposta

Si conferma che il valore dei canoni attiene sia al noleggio sia alla manutenzione dei terminali, in accordo con la disciplina di cui al Capitolato Tecnico. Si veda altresì la risposta al precedente quesito n. 12.

Chiarimenti

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di Telefonia Mobile (Ed. 10) per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000

ID 2780

Classificazione del documento: Consip Public

14. DOMANDA

Capitolato Tecnico (§ 2.2, pag.19) - All.16 - Piano della Copertura - Roaming ITZ

“Il Concorrente dovrà inserire, nel Piano della Copertura, una tabella in cui dovrà indicare, per ciascuno dei 223 Paesi/Aree Geografiche enumerati nella seguente Tabella 5 il/gli Operatori con cui esistano accordi di roaming, i servizi resi disponibili agli utenti della Convenzione (fonia, SMS/MMS, trasmissione dati) e le tecnologie (GSM, GPRS, EGPRS, UMTS, HSPA, HSPA+, LTE, LTE Advanced, LTE Advanced Pro, 5G , ovverosia la generazione) utilizzate.”

DOMANDA: Si chiede di confermare che l'asterisco presente nell'All.16, foglio “Roaming Internazionale”, che rimanda alla Tabella 3 del Capitolato Tecnico di gara, costituisca refuso in quanto secondo tale tabella il possesso di una tipologia di copertura (ad esempio 4G) comprenderebbe automaticamente la copertura delle generazioni precedenti (3G e 2G).

Risposta

L'asterisco presente nel foglio “Roaming Internazionale”, che rimanda alla Tabella 3 del Capitolato Tecnico di gara, si riferisce non alle coperture “almeno xG” bensì alle definizioni delle generazioni indicate nella seconda colonna, ad esempio: 3G (UMTS o HSPA o HSPA+).

15. DOMANDA

Capitolato Tecnico (§ 2.2, pag.19) All.16 - Piano della Copertura - Roaming ITZ

“Il Concorrente dovrà inserire, nel Piano della Copertura, una tabella in cui dovrà indicare, per ciascuno dei 223 Paesi/Aree Geografiche enumerati nella seguente Tabella 5 il/gli Operatori con cui esistano accordi di roaming, i servizi resi disponibili agli utenti della Convenzione (fonia, SMS/MMS, trasmissione dati) e le tecnologie (GSM, GPRS, EGPRS, UMTS, HSPA, HSPA+, LTE, LTE Advanced, LTE Advanced Pro, 5G , ovverosia la generazione) utilizzate.”

DOMANDA: Con riferimento alla compilazione dell'All.16, foglio "Roaming Internazionale" si chiede come poter esprimere la presenza di tecnologia GPRS, non essendo propriamente identificabile né in ambito 3G, né in ambito 2G. Si chiede pertanto di confermare che, qualora un operatore offra esclusivamente la tecnologia GPRS come servizio di trasmissione dati, la tabella del foglio suddetto debba essere compilata valorizzando "Trasmissione dati"=SI e "2G"=SI

Risposta

Si conferma.

16. DOMANDA

Capitolato Tecnico (§ 2.2, pag.19) - All.16 - Piano della Copertura - Roaming ITZ

“Il Concorrente dovrà inserire, nel Piano della Copertura, una tabella in cui dovrà indicare, per ciascuno dei 223 Paesi/Aree Geografiche enumerati nella seguente Tabella 5 il/gli Operatori con cui esistano accordi di roaming, i servizi resi disponibili agli utenti della Convenzione (fonia, SMS/MMS, trasmissione dati) e le tecnologie (GSM, GPRS, EGPRS, UMTS, HSPA, HSPA+, LTE, LTE Advanced, LTE Advanced Pro, 5G , ovverosia la generazione) utilizzate.”

DOMANDA: In considerazione del fatto che non esistono accordi di roaming sul 4G+, in quanto evoluzione tecnologica dello standard 4G, si chiede di confermare che sia un refuso la presenza della colonna N nel foglio

Chiarimenti

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di Telefonia Mobile (Ed. 10) per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000

ID 2780

Classificazione del documento: Consip Public

“Roaming Internazionale” dove è richiesta esplicitamente la presenza di un accordo di roaming sulla copertura 4G+.

Risposta

Non si conferma e si ribadisce quanto al Capitolato Tecnico al par. 2.2:

“Il Concorrente dovrà inserire a Sistema il numero di Paesi/Aree Geografiche, tra quelli enumerati nella Tabella 5, nei quali garantisce, almeno con un Operatore, il servizio voce, e quello di trasmissione dati (GPRS e/o EGPRS e/o UMTS e/o HSPA e/o HSPA+ e/o LTE e/o LTE Advanced e/o LTE Advanced Pro e/o 5G).”

Per l'attribuzione del punteggio tecnico è sufficiente che il concorrente garantisca, almeno con un Operatore, il servizio di trasmissione dati in roaming con almeno una delle seguenti tecnologie: GPRS e/o EGPRS e/o UMTS e/o HSPA e/o HSPA+ e/o LTE e/o LTE Advanced e/o LTE Advanced Pro e/o 5G.

17. DOMANDA

Capitolato Tecnico (§ 5.2.2 Tipologia Telefoni) - Allegato 14 - Dichiarazione delle caratteristiche tecniche dei terminali.

Caratteristiche minime - Custodia protettiva almeno della scocca del terminale inclusa nella fornitura

DOMANDA: Considerando il fatto che non tutti i vendor includono la custodia protettiva all'interno della confezione originale, l'All.14 - Dichiarazione delle caratteristiche tecniche dei terminali - certificato dal vendor riporterebbe "NO" al requisito obbligatorio "Custodia protettiva almeno della scocca del terminale inclusa nella fornitura". In tal caso la custodia verrebbe aggiunta dall'offerente. Si richiede di confermare che si possa allegare una ulteriore dichiarazione dell'offerente che certifichi il possesso del requisito.

Risposta

Al par. 21bis del Disciplinare di Gara, tanto nelle istruzioni di compilazione dell'allegato 14, è precisata la possibilità di dichiarare le caratteristiche minime (ivi compresa quindi quella in argomento) anche da parte del concorrente, in alternativa alla dichiarazione del produttore (*“se le caratteristiche tecniche vengono dichiarate dal concorrente con allegazione di documentazione tecnica ufficiale del produttore (quali ad esempio datasheet, brochure, manuali o schede tecniche ufficiali del produttore),*

- *le dichiarazioni devono essere sottoscritte digitalmente dal concorrente (in caso di concorrenti associati con le modalità indicate al punto 14.1. del presente Disciplinare);*
- *ogni documentazione tecnica del produttore deve essere corredata da apposita dichiarazione di conformità all'originale ex d.P.R. 445/2000, sottoscritta digitalmente dal concorrente secondo le modalità indicate al punto 14.1. del presente Disciplinare”).*

Pertanto, la specifica voce dell'allegato 14 potrà essere oggetto di apposita dichiarazione del concorrente e il produttore del terminale potrà astenersi dal compilare tale voce nella propria dichiarazione laddove non sia presente la custodia protettiva all'interno della confezione originale.

Si aggiunge altresì che, tenuto conto che al paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico, per tutti i terminali base, top e premium e per i tablet è prevista, tra le caratteristiche minime, la mera fornitura della “Custodia protettiva almeno della scocca del terminale”, che deve essere “Inclusa nella fornitura”, senza previsione di specifici requisiti della custodia medesima, in relazione alla custodia non occorre l'allegazione di ulteriore documentazione tecnica ufficiale del produttore, qualora la dichiarazione sia resa dal concorrente. Ciò è confermato anche dalla struttura dell'allegato 14, il quale, a differenza di tutte le altre voci, per la custodia non richiede l'indicazione della documentazione allegata.

Chiarimenti

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di Telefonia Mobile (Ed. 10) per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000
ID 2780

18. DOMANDA

Disciplinare (§ 17.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica, pag. 53 - 54 - 55)

“sub-criteri di valutazione 4.49

4.49 - Telefono INTERMEDIA Android (brand 1) - Ricarica della batteria: almeno a 25W

4.62 - Telefono INTERMEDIA Android (brand 2) - Ricarica della batteria: almeno a 25W

4.75 - Telefono INTERMEDIA Android (brand 3) - Ricarica della batteria: almeno a 25W”

DOMANDA: Si chiede conferma che il requisito migliorativo riportato ai sub-criteri di valutazione 4.49 - 4.62 - 4.75 coincida con il requisito minimo, per i telefoni categorie Intermedia Android, riportato nel Capitolato Tecnico - § 5.2.2 Tipologia Telefoni, pag 57

Risposta

Si conferma quanto indicato sia nel Disciplinare di gara, sia nel Capitolato Tecnico e sia a sistema circa il criterio migliorativo esposto nel quesito, ossia per il telefono INTERMEDIA Android viene considerata caratteristica migliorativa la ricarica della batteria almeno a 25W. L'indicazione della ricarica a 25W posta tra le caratteristiche minime del terminale in oggetto trattasi di mero errore materiale in quanto non richiesta alcuna caratteristica minima in tal senso.

19. DOMANDA

Documento “ID 2780 - TM10 - All.15 - Report dati utilizzo Convenzione ed. 8 e 9.pdf”

Premesso che:

- L'Allegato 15 della presente procedura (“Report dati utilizzo Convenzione ed. 8 e 9”) al §5 “Servizi di “Dual Smart PA” – Distinzione dei servizi fruiti a titolo personale” è riportato che “I seguenti dati, aggiornati al 31/12/2024 (al termine del tredicesimo mese di vigenza della convenzione), risultano dagli ordini effettuati a sistema dalle amministrazioni e si riferiscono alle utenze per le quali le PA, in fase di ordine, hanno richiesto al fornitore di abilitare il dipendente all'acquisto di pacchetti, in piena autonomia, per l'eventuale traffico che effettuerà per scopi personali.”
- Il dato riportato di 161.519 unità del suddetto Report, fa riferimento alle utenze aziendali per le quali i ROA delle Amministrazioni contraenti hanno fornito l'autorizzazione preventiva affinché il dipendente destinatario dell'utenza di servizio possa, qualora lo ritenga di interesse, acquistare pacchetti per l'eventuale traffico che effettuerà per scopi personali.
- Tali autorizzazioni preventive non rappresentano dunque le effettive attivazioni del servizio “dual Smart PA”, che risultano essere in numero significativamente inferiore alle suddette autorizzazioni.

si chiede di confermare che il numero delle **effettive attivazioni del servizio “dual Smart PA”**, è pari a 2.618 unità misurate alla data del 19.03.25 a fronte di un “TOTALE UTENZE ABILITATE ALL'OPZIONE DUAL SMART PA (TM9)” pari a 238.489.

Risposta

Questa tipologia di dati non fa parte della reportistica fornita a Consip nel corso dell'esecuzione delle precedenti edizioni dell'iniziativa, così come previsto dalla rispettiva *lex specialis* e comunque dalla relativa disciplina contrattuale.

20. DOMANDA

Capitolato Tecnico (§ 2.1, pag.18) ID 2780 - TM10 - All.16 - Piano della Copertura

Chiarimenti

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di Telefonia Mobile (Ed. 10) per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000

ID 2780

Classificazione del documento: Consip Public

Il "Piano della Copertura" è costituito da una tabella in cui il Concorrente dovrà indicare, per ciascun Comune italiano, le percentuali del territorio, all'interno dei confini amministrativi comunali, coperte "almeno 2G", "almeno 4G", "almeno 4G+" e "5G". La stessa tabella dovrà riportare il territorio complessivo di ogni Comune, cui riportare le percentuali di copertura indicate.

DOMANDA: Al fine di disambiguare l'identificazione di alcuni comuni che detengono lo stesso nome, si chiede di fornire un nuovo Fac-simile per il file Piano della Copertura All.16 che includa il riferimento univoco del codice ISTAT.

Risposta

È lasciata libertà al concorrente circa il riferimento da utilizzare per la definizione dei Comuni italiani. Si riporta a tal proposito quanto indicato al 2.1 del Capitolato Tecnico:

"La somma dei territori comunali $\sum T_i$ dovrà scostarsi al più dello 0,3% in eccesso o in difetto rispetto al territorio nazionale assunto, nell'ambito della gara, in 301.336 Km². Il riferimento utilizzato dal Concorrente per la definizione dei Comuni italiani e dei relativi confini amministrativi dovrà essere tale da rappresentare l'intero territorio nazionale, in modo tale che la somma dei territori Comunali sia pari al territorio nazionale come sopra quantificato, e che non vi siano sovrapposizioni tra territori di diversi Comuni."

21. DOMANDA

Considerato che:

- le utenze costituiscono elemento "abilitante" all'utilizzo della Convenzione medesima e i terminali costituiscono un elemento opzionale e strumentale all'utilizzo dell'utenza aziendale acquisita in Convenzione.
- il rapporto tra terminali e SIM, al netto delle scorte di cui al paragrafo 5.2.5, dovrà essere inferiore o pari ad 1 (uno) per tutta la durata del contratto attuativo.

Si chiede di confermare che:

- a) un terminale può essere noleggiato se destinato ad essere equipaggiato con una SIM acquistata in Convenzione, salvo quanto previsto al paragrafo 5.2 nel caso in cui la dismissione di una o più utenze da parte dell'Amministrazione, in corso di contratto attuativo, faccia aumentare il citato rapporto ad un valore superiore ad 1 (ossia il numero dei terminali diventi maggiore del numero di SIM).
- b) il rapporto tra terminali e SIM è calcolato considerando le SIM destinate all'utilizzo da parte dei dipendenti della PA (SIM "human") e, pertanto, non si considerano le SIM solo dati M2M destinate ad essere inserite all'interno di dispositivi/apparati tecnici in contesti applicativi che utilizzano la connettività dati in mobilità.

Risposta

Con riferimento al quesito sub a), si veda la risposta al precedente quesito n. 5, fermo restando che nella *lex specialis* non c'è alcun vincolo che imponga l'utilizzo del terminale ai soli fini dell'equipaggiamento di una SIM acquistata in Convenzione.

Con riferimento al quesito sub b), non si conferma e si evidenzia che, come previsto al paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico, *"Il servizio di noleggio e manutenzione di terminali radiomobili prevede che ciascuna singola Amministrazione possa richiedere, nell'ambito dell'ordine delle utenze, con le modalità descritte nei paragrafi 8.1 e 8.2.1, un numero di apparati radiomobili, al netto delle scorte di cui al paragrafo 5.2.5, minore o uguale al numero di SIM richieste, **non comprendendo nel numero delle SIM richieste le eventuali "secondo SIM solo dati"**, ossia sono escluse dal computo solamente le seconde SIM solo dati, di cui al paragrafo 5.1 del Capitolato.*

Chiarimenti

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di Telefonia Mobile (Ed. 10) per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000
ID 2780

22. DOMANDA

Si chiede di chiarire quale dei due valori indicati in cifre ed in lettere va considerato tra quelli elencati al paragrafo 6.7 Corrispettivi dei servizi:

- Euro 80,00 (settantacinque/00) per i telefoni di categoria intermedia
- Euro 160,00 (centocinquanta/00) per i telefoni di categoria top e per i tablet
- Euro 260,00 (duecentocinquanta/00) per i telefoni di categoria premium e le OBU

Risposta

Trattasi di refuso, i valori corretti sono quelli indicati in forma numerica, rispettivamente:

- Euro 80,00 (ottanta/00) per i telefoni di categoria intermedia
- Euro 160,00 (centosessanta/00) per i telefoni di categoria top e per i tablet
- Euro 260,00 (duecentosessanta/00) per i telefoni di categoria premium e le OBU

23. DOMANDA

Considerato che:

- gli apparati forniti in noleggio non sono di proprietà dell'Amministrazione, salvo l'eventuale adesione all'opzione di acquisto a fine contratto.
- Il Fornitore dovrà garantire la riparazione/sostituzione degli apparati radiomobili (telefoni, tablet e modem portatili) e dei relativi accessori (sia se ricompresi nella fornitura base, sia se acquisiti opzionalmente), delle OBU e delle SIM in caso di guasti e malfunzionamenti degli stessi che siano imputabili a difetti del prodotto, ovvero ad eventi accidentali e involontari (cfr 6.3.1. del Capitolato Tecnico).
- L'Amministrazione e l'utilizzatore finale devono custodire con diligenza il bene ed accedere al servizio di manutenzione ed assistenza per chiederne l'eventuale sostituzione nei casi previsti dal Capitolato, facendo in modo che al termine del noleggio i terminali, salvo eventuale richiesta di acquisto a fine contratto, possano essere restituiti al Fornitore in stato di funzionamento.

Si chiede di confermare che:

- a) In caso di guasti e malfunzionamenti dei terminali che siano imputabili a difetti del prodotto, ovvero ad eventi accidentali e involontari, L'Amministrazione aderente, per il tramite del suo Responsabile Operativo, deve attivarsi tempestivamente verso il Fornitore per accedere al servizio e consentire a quest'ultimo di consegnare agli utenti gli apparati riparati ovvero quelli sostitutivi.
- b) In caso di restituzione del terminale al termine del noleggio, il dispositivo dovrà essere restituito al Fornitore in condizioni di funzionamento e senza danni tali da impedirne l'utilizzo, salvo i normali segni di usura derivanti dall'uso nel corso del noleggio
- c) al termine del noleggio, per ogni unità non restituita oppure restituita non funzionante o con danni tali da renderlo non utilizzabile (sono esclusi difetti di fabbricazione o altro in garanzia), è previsto il pagamento da parte dell'Amministrazione di un importo pari a quanto previsto al paragrafo 6.7 Corrispettivi dei servizi.

Qualora non si confermi, si chiede di chiarire o indicare quali siano i corrispettivi che l'Amministrazione deve riconoscere al Fornitore in caso di:

- terminali non restituiti al termine del noleggio
- terminali restituiti, ma non più funzionanti a causa di danni provocati in fase di utilizzo (sono esclusi difetti di fabbricazione o altro in garanzia)

Chiarimenti

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di Telefonia Mobile (Ed. 10) per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000

ID 2780

Classificazione del documento: Consip Public

- terminali che, seppur funzionanti, presentino danni provocati in fase di noleggio che non ne consentano l'utilizzo

Risposta

Si premette che al paragrafo 6.3.1 del Capitolato Tecnico è solamente previsto che *“Il Fornitore dovrà garantire la riparazione/sostituzione degli apparati radiomobili (telefoni, tablet e modem portatili) e dei relativi accessori (sia se ricompresi nella fornitura base, sia se acquisiti opzionalmente), delle OBU e delle SIM in caso di guasti e malfunzionamenti degli stessi che siano imputabili a difetti del prodotto, **ovvero ad eventi accidentali e involontari**”*, NON essendo invece testualmente esplicitato quanto riportato negli altri “considerando” del quesito.

Con riferimento ai quesiti sub a) e b), fermo restando che nell’ambito della *lex specialis* non vi sono specifiche previsioni contrattuali corrispondenti a quanto ivi indicato, tuttavia all’art. 2, comma 1, lett. f), delle Condizioni Generali, tra la normativa applicabile alla Convenzione, è menzionato altresì il *“codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato”*, al cui rispetto in fase di esecuzione le Amministrazioni saranno comunque tenute (es. art. 1587 c.c. per quanto compatibile).

Con riferimento al quesito sub c) non si conferma. Infatti: i) fermo restando che l’Amministrazione è tenuta a riconsegnare, salvo il caso di furto e smarrimento, tutti i terminali non oggetto di riscatto, nelle modalità indicate nel Capitolato Tecnico, non è previsto alcun corrispettivo per i terminali non restituiti al termine del noleggio e non riscattati, al di fuori delle predette casistiche di furto e smarrimento oggetto di specifica disciplina. Resta comunque fermo quanto sopra indicato nella risposta ai quesiti sub a) e b), in ordine al richiamo alle disposizioni applicabili, che le Amministrazioni sono tenute a rispettare; ii) quanto ai “terminali restituiti, ma non più funzionanti a causa di danni provocati in fase di utilizzo” e ai “terminali che, seppur funzionanti, presentino danni provocati in fase di noleggio che non ne consentano l'utilizzo”, come previsto nelle clausole del Capitolato Tecnico sopra richiamate, nulla è dovuto al Fornitore, nella misura in cui esso stesso sarebbe in ogni caso tenuto alla sostituzione/riparazione, anche nei casi di eventi accidentali e involontari. Resta comunque fermo quanto sopra indicato nella risposta ai quesiti sub a) e b), in ordine al richiamo alle disposizioni applicabili, che le Amministrazioni sono tenute a rispettare; ii) quanto ai “terminali restituiti, ma non più funzionanti a causa di danni provocati in fase di utilizzo” e ai “terminali che, seppur funzionanti, presentino danni provocati in fase di noleggio che non ne consentano l'utilizzo”, come previsto nelle clausole del Capitolato Tecnico sopra richiamate, nulla è dovuto al Fornitore, nella misura in cui esso stesso sarebbe in ogni caso tenuto alla sostituzione/riparazione, anche nei casi di eventi accidentali e involontari.

Resta inteso che le Amministrazioni dovranno avere cura di verificare, prima della riconsegna, che i terminali siano funzionanti e non danneggiati, tenuto conto che, fino all’ultimo giorno di vigenza del contratto, il Fornitore è tenuto alla manutenzione degli stessi.

24. DOMANDA

Premesso che:

- nell’ambito del servizio di assistenza e manutenzione, i casi di furto o di smarrimento degli apparati radiomobili (telefoni, tablet, modem portatili, così come definiti nel par. 6.3.1), delle OBU e delle SIM, l’utente o il Responsabile Operativo darà comunicazione verbale al Contact Center per effettuare l’operazione di blocco della carta SIM e invierà via e-mail al Fornitore copia della denuncia di furto o smarrimento presentata alle Autorità Competenti.

Considerato che:

Chiarimenti

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di Telefonia Mobile (Ed. 10) per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 legge n. 388/2000

ID 2780

Classificazione del documento: Consip Public

- gli apparati forniti in noleggio non sono di proprietà dell'Amministrazione, salvo l'eventuale adesione all'opzione di acquisto a fine contratto
- in caso di furto o smarrimento, il Fornitore ha diritto a poter attuare tempestivamente ogni azione ritenuta opportuna e necessaria per ritornare il possesso del bene patrimoniale del quale sostiene il costo
- che l'Amministrazione deve offrire la massima collaborazione per mettere nelle condizioni il Fornitore di poter limitare il danno patrimoniale (ad esempio, nel caso dei servizi di EMM, effettuare il blocco del dispositivo e cancellazione dei dati sensibili e localizzare da remoto il terminale smarrito o rubato);
- il rispetto delle norme di sicurezza, anche a maggior tutela delle Amministrazioni, impone l'adozione di misure volte a evitare ogni utilizzo non autorizzato del terminale rubato o smarrito (ad esempio, il blocco del codice IMEI)

Si chiede di confermare che:

- a) l'eventualità di un furto o di uno smarrimento del terminale, fornito in noleggio ed in uso al dipendente della Pubblica Amministrazione, deve essere denunciata e portata a conoscenza del Fornitore entro le 48 ore dall'evento.
- b) il rispetto della tempistica sopra indicata consente l'accesso dell'Amministrazione, nel corso del noleggio, al servizio di assistenza e manutenzione di cui al paragrafo 6.3.1. del Capitolato Tecnico.

Risposta

Con riferimento ai quesiti sub a) e b), non si conferma.

Si precisa altresì che al paragrafo 6.3.2 del Capitolato Tecnico è previsto che *“Nel caso di furto o di smarrimento degli apparati radiomobili (telefoni, tablet, modem portatili, così come definiti nel par. 6.3.1), delle OBU e delle SIM, il Fornitore dovrà fornire apparati e SIM sostitutive, secondo il seguente processo:*

- *l'utente o il Responsabile Operativo darà comunicazione verbale al Contact Center per effettuare l'operazione di blocco della carta SIM;*
- *il Responsabile Operativo invierà via e-mail al Fornitore copia della denuncia di furto o smarrimento presentata alle Autorità Competenti, indicando il numero IMEI/serial number dell'apparato/OBU, e la richiesta per un nuovo radiomobile/OBU e per una nuova scheda SIM associata allo stesso numero telefonico, nel caso non sia possibile utilizzare SIM in possesso dell'Amministrazione, indicando gli indirizzi cui inviare il materiale”,*

e al paragrafo 5.2, che *“In caso di adesione all'opzione di acquisto a fine contratto (e comunque nei casi di riscatto di cui alle precedenti lettere b) ed e)), il fornitore cede la totale proprietà del terminale all'Amministrazione all'emissione della relativa fattura, ove sarà indicato il corrispettivo economico dovuto per il riscatto (rif. par. 5.3)”,* NON essendo invece testualmente esplicitato quanto riportato nei “considerando” del quesito.

25. DOMANDA

Capitolato Tecnico (§ 5.2.2 Tipologia Telefoni) - TAB. 15

Allegato 14 - Dichiarazione delle caratteristiche tecniche dei terminali - Requisiti minimi terminali premium ios
Zoom ottico: almeno 3x

DOMANDA: Con riferimento al Capitolato Tecnico (§ 5.2.2 Tipologia Telefoni) - TAB. 15), si chiede di confermare che il requisito minimo dei terminali Premium IOS "zoom ottico: almeno 3x" faccia riferimento all'estensione totale dello zoom ottico.

Risposta

Chiarimenti

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di Telefonia Mobile (Ed. 10) per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000
ID 2780

Si conferma, laddove nei terminali iOS viene indicato lo “zoom ottico” si fa riferimento all'estensione totale dello zoom ottico.

26. DOMANDA

Disciplinare - Tabella 2 - pag.11

Si chiede di confermare che alla riga ID 13 il nome corretto del pacchetto è RD100 e pertanto la voce di offerta economica diventa: "Pacchetto RD100 in roaming non regolamentato - 100 Mbyte (prezzo giornaliero per utenza)"

Risposta

Si conferma, il nome corretto dell'ID alla riga 13 è “**RD100**”, così come indicato sia nel Capitolato Tecnico che nella sezione del sistema per l'offerta economica, inequivocabilmente riferito al pacchetto con 100Mbyte di traffico incluso.

27. DOMANDA

Disciplinare - Tabella 2 - pag.11

Si chiede di confermare che alla riga ID 15 il nome corretto del pacchetto è RD1000 e pertanto la voce di offerta economica diventa: "Pacchetto RD1000 in roaming non regolamentato - 1 Gbyte (prezzo giornaliero per utenza)"

Risposta

Si conferma, il nome corretto dell'ID alla riga 13 è “**RD1000**”, così come indicato sia nel Capitolato Tecnico che nella sezione del sistema per l'offerta economica, inequivocabilmente riferito al pacchetto con 1000Mbyte di traffico incluso.

28. DOMANDA

Capitolato Tecnico (§ 6.6 Servizi di Supporto Specialistico) - pag.82

In riferimento alla formula a pag. 82 del Capitolato Tecnico relativa al valore massimo dei servizi di Supporto Operativo, si chiede di confermare che il fattore moltiplicativo FM segua un andamento a scaglioni, ovvero:

FM = 1,0 per valori fino a 999 utenze,

FM = 0,2 da 1000 a 9999 utenze,

FM = 0,1 oltre le 10.000 utenze.

Quindi, per esempio, per 1500 utenze si dovrà considerare FM = 1,0 per le prime 999 e FM = 0,2 per le successive 501.

Risposta

Come indicato al par. 6.6 del Capitolato la formula che determina VEmaxSO, ossia il valore massimo dei servizi di Supporto Operativo per le SIM, fa esplicito riferimento a “ciascun contratto attuativo”.

Pertanto, nell'esempio posto nel quesito, se un contratto attuativo avesse ad oggetto 1.500 utenze il fattore moltiplicativo da applicare nella formula è pari a 0,2.

29. DOMANDA

Caratteristiche migliorative: SAR (Capo) Maggiore di 0,5 W/Kg e minore o uguale a 1 W/Kg oppure Minore o uguale a 0,5 W/Kg

DOMANDA: Relativamente al requisito tecnico migliorativo sul SAR, si chiede di confermare che possa essere utilizzato il SAR relativo alle sole bande in uso sulla infrastruttura di rete mobile del Fornitore e, nel caso in cui la

Chiarimenti

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di Telefonia Mobile (Ed. 10) per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000

ID 2780

Classificazione del documento: Consip Public

copertura sia garantita da quest'ultimo attraverso accordi con un operatore di rete mobile licenziatario, alle bande utilizzate sull'infrastruttura di tale operatore.

Risposta

Non si conferma, i requisiti sul SAR devono intendersi riferiti al terminale a prescindere dalla rete mobile a cui esso si connette.

30. DOMANDA

Considerato che:

- Nella Convenzione TM10, per le PA aderenti al servizio di noleggio e manutenzione, è prevista l'opzione di acquisto a fine contratto (anche "riscatto") dei terminali radiomobili da esse noleggiati
- In caso di adesione all'opzione di acquisto a fine contratto, il fornitore cede la totale proprietà del terminale all'Amministrazione all'emissione della relativa fattura, ove sarà indicato il corrispettivo economico dovuto per il riscatto (rif. par. 5.3).
- La legge di gara, tra i requisiti soggettivi, non include l'iscrizione all'albo di cui all'art. 106 TUB, condizione necessaria laddove si fosse in presenza di un leasing finanziario ai sensi dell'art. 1, co. 136, L. 124/2017.
- In astratto, potrebbe verificarsi la presenza di una causa di finanziamento (riservato alle banche e/o agli intermediari finanziari) esclusivamente nel caso in cui il prezzo di riscatto (da determinarsi secondo le modalità di cui ai paragrafi 5.3. del Capitolato Tecnico), sommato ai canoni mensili, dovesse risultare superiore al prezzo del bene.

Si chiede di confermare che:

- a) il concorrente singolo, non in possesso dell'iscrizione all'Albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB, possa porre in essere direttamente (senza quindi dover ricorrere all'avvalimento con subappalto ovvero all'RTI con altro operatore iscritto all'Albo) il servizio di noleggio con opzione di riscatto dei terminali non essendo tale servizio in nessun caso qualificabile come leasing finanziario, ovvero come un prodotto finanziario finalizzato all'acquisto di un bene, in quanto la modalità per la definizione del prezzo di riscatto, di cui al par. 5.3 del Capitolato, definisce un prezzo inferiore al prezzo del bene.
- b) la previsione dell'opzione di riscatto non introduce la necessità, da parte dei concorrenti che intendano acquistare da terzi il servizio di noleggio, di rivolgersi a soggetti iscritti all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB.

Risposta

Si vedano preliminarmente le risposte di cui ai quesiti nn. 12 e 13. In aggiunta si evidenzia che nell'ambito dell'iniziativa in oggetto, e, segnatamente, in relazione alla possibilità di riscatto dei terminali, non c'è alcuna finalità di finanziamento. Infatti il riscatto si colloca nell'ambito di un mero rapporto bilaterale tra Fornitore e Amministrazione in cui il canone remunera unicamente il godimento del bene e i servizi di manutenzione ad esso correlati, salvo poi consentirsi la facoltà all'Amministrazione medesima di esercitare l'opzione di acquisto a fine contratto.

Posto quanto sopra, con riferimento ai quesiti sub a) e b), si conferma che il servizio di noleggio con opzione di acquisto non consiste in un leasing finanziario, e, di conseguenza (come peraltro emerge chiaramente dalla *lex specialis* di gara), non è richiesto che il concorrente sia in possesso dell'iscrizione all'Albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB, né tantomeno che il concorrente medesimo sia tenuto a rivolgersi a soggetti iscritti all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB.

Chiarimenti

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di Telefonia Mobile (Ed. 10) per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000

ID 2780

Classificazione del documento: Consip Public

31. DOMANDA

Capitolato tecnico (par. 6.6.2 Servizi di supporto operativo per le SIM)

Per il Profilo C, è richiesta una figura professionale la cui formazione e competenze sono rispettivamente di seguito indicate:

- diploma di scuola secondaria di secondo grado, con anzianità lavorativa maggiore di 4 (cinque) anni

DOMANDA: Si chiede di chiarire quale dei due valori indicati in cifre ed in lettere va considerato tra quelli elencati al paragrafo 6.6.2 Servizi di supporto operativo per le SIM

Risposta

Trattasi di refuso, il valore corretto è quello indicato in forma numerica, ossia 4 (quattro).

32. DOMANDA

Premesso che:

- Nella precedente edizione della Gara Consip per i medesimi servizi (Gara Consip TM9), il Capitolato Tecnico (§ 5.2) prevedeva espressamente un massimale per i terminali, stabilendo che: "È previsto un massimale di terminali, pari al 50% delle utenze, oltre il quale l'aggiudicatario avrà facoltà di non accettare nuovi ordinativi di terminali."
- L'Allegato 15 della presente procedura ("Report dati utilizzo Convenzione ed. 8 e 9") evidenzia che il rapporto tra "terminali ordinati" e "utenze ordinate" ha superato il limite del 50%, nonostante la presenza della suddetta clausola limitativa.
- Durante l'esecuzione della precedente Convenzione TM9, il fornitore uscente ha esercitato la facoltà prevista dal Capitolato Tecnico (§ 5.2) di sospendere l'accettazione di nuovi ordinativi di terminali, in quanto il superamento costante del rapporto del 50% ha reso necessaria tale sospensione per ristabilire il limite stabilito.

Considerato che:

- Nel Capitolato Tecnico della presente procedura non è riportato un analogo riferimento esplicito alla facoltà dell'aggiudicatario di rifiutare nuovi ordinativi di terminali una volta superato il rapporto del 50%.
- Il Capitolato Tecnico al § 5.2 prevede la possibilità per ciascuna singola Amministrazione di ordinare al massimo terminali in numero pari al 100% delle SIM oltre ad un ulteriore quantitativo fino al 10% a titolo di scorte (§ 5.2.5).
- Nel Disciplinare di gara, al § 3 ("Oggetto della Convenzione, importo e suddivisione in lotti") – tabella 2, le "quantità stimate" dei terminali (ID 32-37) che definiscono la base d'asta confermano un rapporto SIM-terminali prossimo al 50%,
- A differenza della precedente edizione è prevista l'opzione di "riscatto" dei terminali radiomobili noleggiati riconoscendo all'aggiudicatario un corrispettivo che, secondo le modalità di cui ai paragrafi 5.3. del Capitolato Tecnico, risulta inferiore al prezzo del bene (con conseguente offerta su tale voce in perdita e senza una limitazione quantitativa).

Tutto ciò premesso, si chiede di confermare che la possibilità per ciascuna singola Amministrazione di ordinare al massimo terminali in numero pari al 100% delle SIM oltre ad un ulteriore quantitativo fino al 10% a titolo di scorte riportata al § 5.2.5 del Capitolato Tecnico, debba essere garantita sempre nel rispetto del rapporto SIM-terminali

Chiarimenti

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di Telefonia Mobile (Ed. 10) per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000

ID 2780

Classificazione del documento: Consip Public

del complessivo ordinato pari al 50%, coerentemente con quanto definito dalle "quantità stimate" dei terminali (ID 32-37) utilizzate per la definizione della base d'asta.

Tale chiarimento si rende necessario in quanto:

- Un'interpretazione contraria esporrebbe i concorrenti all'impossibilità di formulare un'offerta consapevole e sostenibile, poiché il dato riportato nel "Report dati utilizzo Convenzione ed. 8 e 9" risulta influenzato dal limite espresso nella TM9 e non rappresenta il reale rapporto SIM-terminali in assenza di tale vincolo.
- L'assenza di una limitazione al 50% potrebbe obbligare l'aggiudicatario ad accettare ordinativi di terminali fino al 100% delle SIM ordinate, con evidenti impatti economici e operativi.
- La base d'asta prevista per il noleggio dei terminali è già insufficiente a coprire i costi minimi sostenuti dai fornitori per l'acquisto dei dispositivi, anche in considerazione della necessità di compensare il maggior costo nel caso di riscatto
- la possibilità di superare tale soglia senza alcun limite predeterminato renderebbe insostenibile l'equilibrio economico dell'offerta, con ripercussioni anche sull'interesse dell'Amministrazione.

Risposta

Non si conferma e si rinvia a quanto testualmente riportato nella *lex specialis* di gara e, segnatamente, al par. 5.2 del Capitolato Tecnico. Si veda altresì la risposta al precedente quesito n. 6, laddove viene evidenziato che le quantità indicate nella Tabella 2, di cui al par. 3, del Disciplinare di Gara, non sono vincolanti per la fase di esecuzione contrattuale.

33. DOMANDA

Il doc. All. 15 "REPORT DATI UTILIZZO CONVENZIONE EDIZIONI 8 E 9" indica al § 3 "TERMINALI ORDINATI" l'indicazione "TOTALE TERMINALI ORDINATI (TM9) - 334.342" alla data del 31/12/2024.

- Si chiede di fornire il dato aggiornato ad oggi
- Si chiede di confermare che nel corso della Convenzione TM9 il fornitore uscente ha esercitato la facoltà prevista dal Capitolato Tecnico della TM9 (§ 5.2) di sospendere l'accettazione di nuovi ordinativi di terminali

Risposta

Si veda la risposta al precedente quesito n. 4.

34. DOMANDA

Si richiede conferma che l'opzione di riscatto al termine del noleggio possa essere esercitata dall'Amministrazione esclusivamente per l'acquisizione di beni strumentali necessari allo svolgimento delle proprie attività. Tale richiesta ha l'obiettivo di preservare lo scopo originario della Convenzione, che prevede condizioni particolari riservate alle Pubbliche Amministrazioni per le loro esigenze di servizio, evitando che i terminali riscattati a condizioni favorevoli possano essere immessi sul mercato a vantaggio di soggetti diversi dalla Pubblica Amministrazione.

Risposta

Si veda preliminarmente la risposta al precedente quesito n. 21. Rispetto al quesito qui posto, fermo quanto già precisato al quesito 12 in ordine al prezzo di riscatto, si conferma solamente se per "soggetti diversi dalla pubblica amministrazione", si intendono soggetti terzi rispetto all'Amministrazione medesima e terzi rispetto ai suoi dipendenti.

Chiarimenti

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di Telefonia Mobile (Ed. 10) per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000

ID 2780

Classificazione del documento: Consip Public

35. DOMANDA

Considerato che:

- Nel Capitolato Tecnico, al paragrafo 8, viene precisato che per “data di attivazione utenze con l’applicazione del piano tariffario e delle configurazioni prescelte” da cui decorrono i 24 mesi di durata contrattuale si intende la data di attivazione della prima utenza secondo quanto richiesto dall’Amministrazione per l’attivazione delle SIM (attivazione automatica alla consegna, oppure a seguito di richiesta dell’Amministrazione)
- In caso di utenze attivate successivamente, sia se riguardanti il primo Ordinativo di Fornitura, sia se riferite a Ordinativi Collegati, il contratto attuativo si concluderà comunque decorsi i 24 mesi dall’attivazione della prima utenza.
- Il quantitativo massimo della Convenzione è di 1.400.000 utenze, cui corrisponde l’importo totale stimato posto a base d’asta.
- I prezzi unitari a base d’asta e le relative quantità riportati nella Tabella 2, in corrispondenza delle voci di offerta economica da ID 1 a ID 8, sono relative alle mensilità di canone.
- La somma complessiva di tali mensilità (pari a 33.600.000), divisa per 24 mesi, corrisponde al quantitativo massimo di 1.400.000 utenze.
- La base d’asta è stata determinata presupponendo che l’attivazione delle utenze di ciascun ordine avvenga nel medesimo giorno per tutte le SIM (24 mensilità di canone).

Si chiede di confermare che nel caso in cui le SIM previste nello stesso contratto attuativo vengano attivate in mesi diversi, ciascuna utenza resti attiva per un periodo di 24 mesi dalla propria data di attivazione.

Se questa condizione non fosse confermata, si chiede di stabilire un limite di tempo (ad esempio, massimo 1 mese dalla prima attivazione) entro il quale le Amministrazioni devono consentire l’attivazione delle ulteriori utenze. Trascorso tale termine, la durata contrattuale di ogni utenza dovrà essere almeno pari alla differenza tra 24 mesi e il tempo limite stabilito (ad esempio, almeno 23 mesi).

Risposta

Non si conferma e si rinvia alle previsioni di cui alla *lex specialis* di gara. Si evidenzia in ogni caso che al par. 1.2 del Capitolato Tecnico è previsto che “il Fornitore e l’Amministrazione si adopereranno per compiere tempestivamente ogni attività utile per addivenire all’attivazione” e che “nel caso in cui l’Amministrazione non compia, immotivatamente, quanto necessario per attivare le utenze ordinate, sarà a suo carico l’impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore (Fornitore)”.

Le Amministrazioni, al momento della definizione dei propri fabbisogni e di conseguente invio dell’Ordine, dovranno tenere conto di tali previsioni.

36. DOMANDA

Considerato che:

- Nel Capitolato Tecnico, al paragrafo 8, viene precisato che per “data di attivazione utenze con l’applicazione del piano tariffario e delle configurazioni prescelte” da cui decorrono i 24 mesi di durata contrattuale si intende la data di attivazione della prima utenza secondo quanto richiesto dall’Amministrazione per l’attivazione delle SIM (attivazione automatica alla consegna, oppure a seguito di richiesta dell’Amministrazione)
- In caso di avvio del servizio di noleggio e manutenzione dei terminali precedentemente rispetto alla data di attivazione delle utenze, resta inteso che: l’attivazione delle utenze con l’applicazione del piano tariffario e delle configurazioni prescelte dovrà sempre comunque avvenire nel minor tempo possibile e costituirà

Chiarimenti

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi di Telefonia Mobile (Ed. 10) per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 legge n. 388/2000

ID 2780

Classificazione del documento: Consip Public

elemento “abilitante” all'utilizzo della Convenzione, in quanto passaggio necessario alla fruizione dei servizi di telefonia mobile. Pertanto, ciascuna utenza ordinata dovrà essere comunque in ogni caso attivata. A tal fine il Fornitore e l'Amministrazione si adopereranno per compiere tempestivamente ogni attività utile per addivenire all'attivazione.

Si chiede di indicare quale sia il tempo limite entro cui l'Amministrazione deve consentire l'attivazione della SIM rispetto all'avvio del servizio di noleggio del terminale, ovvero quale sia il tempo massimo oltre il quale sarà considerato a carico dell'Amministrazione l'impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore (Fornitore), nel caso in cui quest'ultima non compia, immotivatamente, quanto necessario per attivare le utenze ordinate.

Risposta

Nella *lex specialis* di gara non è indicato un tempo specifico, ma si faccia riferimento alle specifiche previsioni richiamate nella risposta al precedente quesito n. 35.

37. DOMANDA

DOCUMENTO: “Schema di Convenzione” e “Condizioni Generali”

Sul portale Consip al link di gara: Gara Telefonia mobile (ed. 10) Consip è presente il riferimento al “Collegio Consultivo Tecnico” (CCT), richiamato anche nel documento “ID 2780 – TM10 - Schema di Convenzione” alla pag. 35, che riporta:

“con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione: ... Articolo 20 (Collegio Consultivo tecnico e Foro competente);”.

Il corrispondente Art. 20 nel documento “ID 2780 – TM10 – Condizioni Generali” disciplina invece, esclusivamente, il Foro Competente.

DOMANDA: Si chiede di confermare che il riferimento al CCT, presente nello Schema di Convenzione, sia da considerarsi un mero refuso e che, pertanto, per il contratto in questione non sia prevista la costituzione del suddetto Collegio.

Risposta

Posto che la locuzione “Collegio Consultivo Tecnico”, nella *lex specialis* di gara, è presente solamente nei richiami finali agli articoli della Convenzione finalizzati alla sottoscrizione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ. e non vi è alcun articolo delle Condizioni Generali, né tantomeno della Convenzione, inerente al Collegio Consultivo Tecnico, è evidente che si tratta di un refuso.

38. DOMANDA

DOCUMENTO: Disciplinare di gara - par. “9.1 Sovvenzioni estere distorsive”

Si fa presente che tra la documentazione di gara non è previsto il Fac Simile Sovvenzioni Estere o altro documento contenente la dichiarazione da rendere in tema di Sovvenzioni Estere.

DOMANDA: si chiede di confermare, come previsto al paragrafo “9.1 Sovvenzioni estere distorsive” che l'operatore economico dovrà produrre, esclusivamente, l'allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 compilando il Form on-line nel sito <https://ecas.ec.europa.eu>, e trasmetterlo a Sistema, in formato .pdf, unitamente alla offerta tecnica.

Risposta

Chiarimenti

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di Telefonia Mobile (Ed. 10) per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000

ID 2780

Classificazione del documento: Consip Public

Si conferma che non è previsto alcun Fac Simile per le Sovvenzioni Estere allegato alla *lex specialis* di gara e che, ai fini degli adempimenti relativi al Regolamento 2022/2560, occorre fare riferimento alle puntuali indicazioni contenute al paragrafo 9.1 del Disciplinare di Gara. Si veda altresì la risposta al precedente quesito n. 2.

39. DOMANDA

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico par 6.6.2 pag. 81

In riferimento al profilo C della figura professionale per l'attività di Supporto operativo per le SIM è riportata "...anzianità lavorativa maggiore di 4 (cinque) anni.....".

DOMANDA: Si chiede di confermare quale riferimento è quello corretto (4 o 5 anni).

Risposta

Si veda la risposta al precedente quesito n. 31.

40. DOMANDA

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico al capitolo 4 al par 4.1 pag. 41 viene:

TESTO: "1. Accesso attraverso connessione Internet. Nell'ambito di questa modalità, dovrà essere previsto sia l'accesso mediante APN pubblico (il medesimo APN per il normale accesso ad Internet di cui al precedente paragrafo 3.4), sia con APN dedicato (uno specifico APN per ogni Amministrazione, distinto da quello deputato al normale accesso ad Internet)."

2. Accesso mediante connessione dedicata fra la Intranet dell'Amministrazione e la rete IP dell'Operatore mobile, attraverso uno dei POP (Point of Presence) da questo predisposti. Questa modalità prevede che il traffico venga consegnato presso la sede dell'Amministrazione direttamente dall'Operatore, senza transitare attraverso Internet. È richiesto, per questo tipo di accesso, un APN dedicato ad ogni singola Amministrazione che richiederà il servizio, cui dovranno poter accedere unicamente le SIM precedentemente autorizzate dall'Amministrazione. Il Concorrente dovrà quindi prevedere il controllo, a livello di rete, dell'abilitazione delle SIM allo specifico APN. Inoltre, dovrà essere prevista la possibilità di autenticare le utenze, mediante protocollo RADIUS, da parte dell'AAA server dell'Amministrazione".

DOMANDA: Si chiede di fornire un'indicazione sui volumi, di utenze e di amministrazioni che hanno richiesto il servizio nell'attuale Convenzione TM9 distinguendo tra quelle che richiedono l'accesso tramite connessione internet (punto 1 del CT) e quelle che richiedono Accesso mediante connessione dedicata (punto 2). Inoltre, relativamente al punto 2 si richiede l'indicazione del quanto da Banda media richiesta dalle Amministrazioni.

Risposta

Si veda la risposta al presente quesito n. 4.

41. DOMANDA

DOCUMENTO: Disciplinare Par. 9 Requisiti di partecipazione – clausola 1 e Schema di Convenzione art 7 c.4

TESTO 1 (disciplinare): "Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte."

Chiarimenti

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di Telefonia Mobile (Ed. 10) per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000

ID 2780

Classificazione del documento: Consip Public

TESTO 2 (Schema di convenzione): “Ai sensi dell’art. 1, comma 3 dell’Allegato II.3 al Codice, il Fornitore è tenuto a consegnare a Consip una relazione che chiarisca l’avvenuto assolvimento degli obblighi sui disabili di cui alla medesima legge n. 68/1999.....La documentazione di cui sopra, corredata dall’attestazione dell’avvenuta trasmissione della relazione alle rappresentanze sindacali aziendali dovrà essere consegnata a Consip, entro 6 mesi dalla stipula della Convenzione..”

DOMANDA: si chiede di confermare che per “conclusione del contratto” citato nel disciplinare si intende “Stipula della Convenzione”, in linea con quanto previsto nello Schema di Convenzione.

Risposta

Si conferma.

42. DOMANDA

DOCUMENTO: Disciplinare Par. 10 e par 23.2

La garanzia provvisoria da presentare in fase di offerta e quelle definitive da presentare in caso di aggiudicazione possono essere ridotte ai sensi dell’art 106 c.8 del codice. Il par. 10 nella sezione delle riduzioni previste al punto c. prevede la riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di verifica telematica sul sito internet dell'emittente.

DOMANDA: Si chiede se per usufruire di tale riduzione è onere della stazione appaltante la verifica telematica sul sito internet dell'emittente della polizza fornita dal concorrente/aggiudicatario.

Risposta

Si evidenzia che con la locuzione “in caso di verifica telematica sul sito internet dell'emittente”, si intende il caso di presentazione di garanzie fideiussorie verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente, come si evince dal tenore del par. 10 del Disciplinare di Gara. La Stazione Appaltante svolgerà le opportune verifiche al riguardo.

43. DOMANDA

DOCUMENTO: Disciplinare Par. 23.3 e Par. 23.1

TESTO1 (art 23.3): “L’Aggiudicatario è obbligato, ai fini della stipula della Convenzione, a presentare idonea copertura assicurativa, per le garanzie individuate nell’Allegato n. 11 Condizioni di Assicurazione, attinenti allo svolgimento di tutte le attività oggetto della Convenzione e dei singoli Contratti attuativi.

In particolare, l’Aggiudicatario potrà scegliere tra una delle due modalità di seguito riportate; nello specifico, il fornitore dovrà

- produrre una o più polizze assicurative contratte specificatamente per l’appalto conformi alle “condizioni generali” e alle “garanzie assicurative – limiti di indennizzo” previste nell’Allegato al presente Disciplinare di gara; ovvero (in via alternativa)
- produrre una o più polizze di cui è provvisto, integrate e/o modificate affinché siano resi conformi ai contenuti e alle condizioni dell’Allegato n. 11 Condizioni di Assicurazione.

TESTO2 (art 23.1): “.....la garanzia definitiva e la copertura assicurativa dovranno essere presentate:

- in caso di RTI o di Consorzi ordinari, su mandato irrevocabile, dall’Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese;”

DOMANDA: Si chiede di confermare che, al fine di garantire parità di trattamento indipendentemente dalla forma di partecipazione, nel caso di RTI sia possibile, come precisato al par. 23.3, che ogni membro dell’RTI possa

Chiarimenti

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di Telefonia Mobile (Ed. 10) per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 legge n. 388/2000
ID 2780

produrre singolarmente una o più polizze di cui è provvisto, integrate e/o modificate per renderle conformi ai contenuti e alle condizioni dell'Allegato n. 11 Condizioni di Assicurazione.

Risposta

Al par. 23.1 del Disciplinare di Gara sono previste indicazioni specifiche per la produzione della polizza assicurativa in caso di RTI o consorzi ordinari. In particolare, come evidenziato nello stesso quesito, è previsto che *“la garanzia definitiva e la copertura assicurativa dovranno essere presentate: in caso di RTI o di Consorzi ordinari, su mandato irrevocabile, dall'Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese”*. Si precisa altresì in proposito che, essendo prevista la polizza assicurativa tra i documenti da produrre per la stipula della Convenzione, la stessa deve essere riferita al RTI già costituito.

Le previsioni richiamate di cui al par. 23.3, che fanno riferimento a più polizze, viceversa, non si riferiscono alle modalità di produzione della Polizza in caso di RTI, bensì ai contenuti della stessa.

44. DOMANDA

DOCUMENTO: Disciplinare Par. 8 e Par 14.2

DOMANDA: Si chiede di confermare che l'indicazione della quota percentuale delle prestazioni che il concorrente intende subappaltare e di cui fornisce elenco nella sezione D del DGUE sia facoltativa.

Risposta

Si conferma. Al par. 8 del Disciplinare di Gara è solamente prescritto che *“Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato”*. Resta inteso che, anche qualora non valorizzata nell'ambito del DGUE, la quota percentuale delle prestazioni che il concorrente intende subappaltare verrà richiesta dalla Stazione Appaltante prima della stipula, ai fini della valorizzazione della Convenzione.

45. DOMANDA

Al fine di predisporre l'offerta tecnico-economica più vantaggiosa per la stazione appaltante, in relazione al contesto specifico di gara, si ritiene necessario disporre delle medesime informazioni a disposizione della stazione Appaltante e dell'attuale Aggiudicatario della Convenzione Consip TM9.

DOMANDA: si chiede di rendere disponibile le seguenti informazioni per ciascun pacchetto flat lo usage medio mensile per direttrice rilevato in ambito TM9, così suddiviso:

- Minuti verso fissa nazionale;
- Minuti verso mobile nazionale;
- Mbyte dati;
- Numero SMS.

Risposta

Si veda la risposta al precedente quesito n. 4.

46. DOMANDA

Relativamente alla voce di offerta: “Enterprise Mobility Management” si chiede evidenza dei dati relativi all'attuale convenzione TM9 relativamente a:

- a) Quante sono le Amministrazioni che hanno attivato il servizio EMM?

Chiarimenti

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di Telefonia Mobile (Ed. 10) per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000

ID 2780

Classificazione del documento: Consip Public

- b) Quanti sono i terminali gestiti, distinguendo per utenze standard, prioritarie e premium?
- c) Quanti sono i ticket/ricieste di supporto aperti nell'ultimo anno/trimestre, distinguendo per utenze standard, prioritarie e premium?

Risposta

Si veda la risposta al precedente quesito n. 4.

47. DOMANDA

Relativamente alla voce di offerta: "Servizi di sviluppo e integrazione - Profilo A" e "Servizi di sviluppo e integrazione - Profilo B" si chiede evidenza delle giornate erogate (Profilo A e Profilo B) nell'ambito della precedente convenzione TM9 (sino a data odierna) suddivisi per ciascun servizio EMM, FLEET Management e SMS Massivi.

Risposta

Si veda la risposta al precedente quesito n. 4.

48. DOMANDA

In riferimento al paragrafo 6.1.1. pagina 64 del Capitolato Tecnico, al fine di consentire la formulazione di un'offerta consapevole basata su un conto economico fondato su dati concreti e non su assunzioni, anche in maniera da colmare l'asimmetria informativa rispetto al fornitore uscente, in ossequio ai principi di parità di trattamento e massima partecipazione si richiede di fornire statistiche sulle chiamate effettuate dalle Amministrazioni al Customer Care con indicazione della tipologia di assistenza richiesta nell'ambito della convenzione precedente TM9 (sino a data odierna).

Risposta

Si veda la risposta al precedente quesito n. 4.

49. DOMANDA

Con riferimento al paragrafo 1.1 pagina 3 dell'Allegato 15, al fine di consentire la formulazione di un'offerta consapevole basata su un conto economico fondato su dati concreti e non su assunzioni, anche in maniera da colmare l'asimmetria informativa rispetto al fornitore uscente, in ossequio ai principi di parità di trattamento e massima partecipazione si richiede la fornitura dei dati di traffico in Roaming Regolamentato e Non Regolamentato delle utenze mobili suddivisi per direttrice (chiamate e minuti effettuati, sms inviati, dati sviluppati) nell'ambito della convenzione precedente TM9 (sino a data odierna).

Risposta

Si veda la risposta al precedente quesito n. 4.

50. DOMANDA

Si richiede di integrare i dati presenti all'interno dell'Allegato 15 "Report dati utilizzo Convenzione ed. 8 e 9" con i dati relativi al numero di OBU installate nell'edizione TM9.

Risposta

Si veda la risposta al precedente quesito n. 4.

Chiarimenti

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di Telefonia Mobile (Ed. 10) per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000

ID 2780

Classificazione del documento: Consip Public

51. DOMANDA

Il paragrafo 6.3.1 a pag 73 del Capitolato Tecnico specifica che, in merito ai servizi di manutenzione degli apparati e delle SIM: "Il Fornitore dovrà prestare i servizi di cui sopra attraverso entrambe le seguenti modalità, a scelta dell'Amministrazione:

1. Presso un punto di consegna e ritiro. In questo caso l'utente si rivolgerà a un punto di consegna e ritiro, individuato con il supporto telefonico del customer care e, dopo essersi identificato quale utente di una delle Amministrazioni aderenti alla Convenzione, consegnerà la SIM difettosa, oppure l'apparato difettoso.....".

DOMANDA: Si richiede di confermare che le modalità di identificazione dell'utente quale appartenente ad un'Amministrazione aderente alla Convenzione siano concordate per iscritto con tale Amministrazione.

Risposta

Le modalità di identificazione dell'utente sono già indicate espressamente al par. 6.3.1 del Capitolato Tecnico, laddove è precisato che *"Ai fini della predetta identificazione, l'Amministrazione aderente, per il tramite del suo Responsabile Operativo, provvederà ad indicare al fornitore – mediante il Customer Care di cui al par. 6.1.1 - Nome e Cognome del dipendente incaricato"*.

52. DOMANDA

Con riferimento al paragrafo 8.1 pagina 89 del Capitolato tecnico, si richiede di confermare che all'interno del documento riepilogativo da inviare al Responsabile Operativo dell'Amministrazione, a seguito dell'Ordinativo di Fornitura, l'indicazione della data di passaggio al nuovo piano tariffario in caso di MNP possa essere comunicata una data differita in quanto tale data potrebbe non essere nota a priori.

Risposta

Si conferma.

53. DOMANDA

Con riferimento al paragrafo 3.5.1.4 pagina 35 del Capitolato tecnico al fine di consentire la formulazione di un'offerta consapevole basata su un conto economico fondato su dati concreti e non su assunzioni, anche in maniera da colmare l'asimmetria informativa rispetto al fornitore uscente, in ossequio ai principi di parità di trattamento e massima partecipazione si richiede di fornire i dati di avanzamento relativi al numero di linee che hanno optato per la condivisione di pacchetti con specifica del numero di pacchetti condivisi e tipologia di traffico condiviso nell'ambito della convenzione precedente TM9 (sino a data odierna).

Risposta

Si veda la risposta al precedente quesito n. 4.

54. DOMANDA

Con riferimento al paragrafo 3.7 pagina 40 del Capitolato tecnico, si chiede di confermare che il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione dei servizi a titolo personale, fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l'adempimento del debito pregresso, nei confronti del dipendente dell'Amministrazione verso il quale, a seguito dell'abilitazione da parte dell'Amministrazione contraente dei servizi fruiti a titolo personale, il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell'oggetto della

Chiarimenti

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di Telefonia Mobile (Ed. 10) per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000

ID 2780

Classificazione del documento: Consip Public

Convenzione. Resta inteso che, il Fornitore dovrà fornire al dipendente adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate.

Risposta

Si conferma.

55. DOMANDA

Con riferimento all'Allegato 15 "Report dati utilizzo Convenzione ed. 8 e 9", si richiede di indicare l'ammontare del fatturato mensile consuntivato all'interno della convenzione TM9 (fino alla data di pubblicazione del bando).

Risposta

Vengono di seguito forniti i dati in possesso della stazione appaltante circa la somma degli importi afferenti a TM9, tutti da intendersi IVA esclusa.

- i. Dai flussi di erogato inviati dal fornitore di TM9, relativamente al periodo intercorrente tra la data di attivazione ed il 18/03/2025, risulta un ammontare complessivo di tutti i servizi prestati pari a € 13.484.870,22.
- ii. In relazione all'ammontare economico di cui al punto i. si evidenzia che, limitatamente ai due semestri del 2024, il fornitore di TM9 ha comunicato i successivi importi semestrali fatturati ai fini del calcolo della commissione di cui al dm 23.11.2012:
 - o Imponibile per il I semestre 2024 pari a € 31.153,59
 - o Imponibile per il II semestre 2024 pari a € 7.864.274,56

56. DOMANDA

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, Par. 3.5.1.4, Pag. 33 TESTO: "Si precisa che:

...I messaggi di notifica al raggiungimento dell'80% e del 100% delle quantità di cui al par. 3.5, sono riferiti alle quantità complessive condivise, e inviati al Responsabile Operativo dell'Amministrazione."

DOMANDA: In merito al messaggio di notifica sulle utenze per le quali è prevista la condivisione del traffico dei pacchetti base si chiede di confermare che tale notifica possa essere inviata al Responsabile Operativo dell'Amministrazione tramite e-mail.

Risposta

Si conferma.

57. DOMANDA

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, Par. 3.5.1. Pag. 31

TESTO: "È prevista inoltre la tariffa definita Pacchetto Premium: PP dati illimitati ed incluso il noleggio e manutenzione di un terminale "Premium" (rif. 5.2.2) nonché il servizio di utenza prioritaria (rif. 6)."

DOMANDA: Si chiede di confermare, come già indicato nel chiarimento n° 56 della precedente procedura di gara id 2452, che per tali utenze, nel corso di vigenza contrattuale, non potrà essere richiesta l'opzione di variazione del pacchetto associato alla SIM in quanto il terminale Premium è associato esclusivamente al pacchetto Premium.

Risposta

Si conferma.

58. DOMANDA

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, Par. 3.5, Pag. 30

Chiarimenti

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di Telefonia Mobile (Ed. 10) per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000

ID 2780

Classificazione del documento: Consip Public

TESTO: “Minuti e dati illimitati, laddove previsti nelle tariffe che seguono, dovranno essere garantiti dal Fornitore per l'utilizzo corretto dei servizi, cioè per l'uso personale e a scopi lavorativi dell'utenza da parte della persona fisica assegnataria, esclusivamente attraverso le tipologie di apparati previsti al par. 5 del presente Capitolato, anche se non acquisiti in convenzione.

Sarà facoltà del Fornitore definire “soglie di traffico anomalo”, che in nessun caso potranno essere inferiori a 3.000 minuti/utenza/mese e 200 Gbyte/utenza/mese, al superamento delle quali il Fornitore potrà segnalare all'Amministrazione la possibile anomalia del traffico e, se del caso, procedere in contraddittorio con la PA ad accertamenti volti a verificare la natura del suddetto traffico. Nel caso in cui, all'esito di tali accertamenti, non venisse confermato l'utilizzo corretto dei servizi come sopra definito, il Fornitore potrà bloccare il traffico mensile eccedente le suddette soglie.”

DOMANDA: Si chiede di chiarire, nel caso di segnalazione all'Amministrazione di possibili anomalie di traffico e di attivazione del contraddittorio con la PA che confermi l'utilizzo non corretto dei servizi, come viene remunerato il traffico generato tra la segnalazione e la chiusura del contraddittorio.

Risposta

Si ribadisce che se all'esito del contraddittorio tra Fornitore e PA venisse accertato un uso incorretto dei servizi come sopra definito, il Fornitore potrà bloccare il traffico mensile eccedente le suddette soglie.

59. DOMANDA

DOCUMENTO: Disciplinare di gara, Cap. 1, Pag. 4

DOMANDA: si chiede di confermare che la commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.11.2012 pari all'1,5% del fatturato non è dovuta nel caso di servizi resi a titolo personale ai dipendenti delle Amministrazioni Contraenti.

Risposta

Si conferma.

60. DOMANDA

DOCUMENTO: Disciplinare di gara, Par. 15.1, Pag. 42

DOMANDA: si chiede di confermare che nel caso in cui contestualmente alla conferma dell'offerta il Concorrente comunica l'eventuale messa fuori produzione di uno o più prodotti o il verificarsi di una delle fattispecie enunciate al par. 1.3 del Capitolato Tecnico, lo stesso concorrente non è tenuto a fornire la documentazione di cui all'art. 19 “Fuori Produzione” dello Schema di Convenzione.

Risposta

Come previsto al paragrafo 15.1 del Disciplinare di Gara, *“in caso di sostituzione di prodotti per messa fuori produzione:*

- *i punteggi rimarranno quelli attribuiti al prodotto originariamente offerto, anche se la comunicazione del fuori produzione avvenga antecedentemente alla valutazione dell'offerta tecnica, seppur dopo la presentazione dell'offerta;*
- *la verifica tecnica, di cui al par. 21bis lett. B, verrà svolta sui prodotti originariamente offerti”.*

Al medesimo paragrafo è altresì precisato che *“La sostituzione dei prodotti avrà luogo con le modalità di cui all'art. 19 “Fuori produzione”, dello Schema di Convenzione. Il concorrente risultato aggiudicatario dovrà, pertanto, produrre in sede di stipula la documentazione di cui al citato art. 19 “Fuori produzione”, dello Schema di*

Chiarimenti

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di Telefonia Mobile (Ed. 10) per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000

ID 2780

Classificazione del documento: Consip Public

Convenzione. Resta inteso che nel caso di esito negativo della verifica di cui al richiamato art. 19 dello Schema di Convenzione, Consip procederà all'esclusione del concorrente e all'eventuale revoca dell'aggiudicazione".

Ne consegue che, in caso di Fuori Produzione comunicato in corso di gara, la documentazione di cui all'art. 19 dello Schema di Convenzione dovrà essere prodotta solamente qualora il concorrente risulti aggiudicatario e direttamente in sede di stipula.

61. DOMANDA

DOCUMENTO: Schema di Convenzione Art. 11 Comma 2, pag. 17

TESTO: "I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo sono indicati nell'Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato sub C"

DOMANDA: si chiede di confermare che con "allegato sub C" si intende l'allegato "C" (Corrispettivi e tariffe)

Risposta

Si conferma.

62. DOMANDA

DOCUMENTO: Disciplinare di Gara par. 23.1 "documenti per la stipula" consegna a 15 giorni lettere b1), b2 e c)

DOMANDA: si chiede conferma della non obbligatorietà per il fornitore di riconoscere gli sconti delle suddette lettere e nel caso in cui il fornitore aggiudicatario non intenda fornire tali sconti di non dover produrre la dichiarazione del legale rappresentante per i punti b1), b2) e c).

Risposta

Come espressamente previsto allo stesso paragrafo 23.1 del Disciplinare di Gara in corrispondenza delle lettere b) e c), le rispettive dichiarazioni sono solo eventuali, da rendersi "a discrezione dell'aggiudicatario". Pertanto si conferma.

63. DOMANDA

DOCUMENTO: Disciplinare di Gara - par. 23.2 punto 1) Garanzia in favore di Consip e punto 2) Garanzia in favore delle Amministrazioni Contraenti

DOMANDA: si chiede di confermare che:

1) per "prezzo globale offerto" si intende il "prezzo complessivamente offerto" così come definito nel par. 17.3 "Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica" (determinato come somma dei prezzi complessivamente offerti per le due sezioni economiche A e B)

Risposta

Al par. 16, lettera f), del Disciplinare di Gara (al quale rinvia espressamente il par. 23.2) è precisato che "Il valore del prezzo globale offerto sarà utilizzato ai fini del calcolo delle garanzie definitive al paragrafo 23.2". Al medesimo par. 16, lettera f), sono spiegati altresì i razionali di calcolo di tale prezzo globale offerto, ossia la somma del:

- i) Prezzo complessivo offerto per l'elemento economico A – "Servizi di telefonia mobile e generali".
- ii) Prezzo complessivo offerto per l'elemento economico B – "Servizi afferenti ai terminali".

64. DOMANDA

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico par. 7.1

Chiarimenti

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di Telefonia Mobile (Ed. 10) per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000

ID 2780

Classificazione del documento: Consip Public

Al par. 7.1 “Servizi di fatturazione, rendicontazione e controllo costi per le Amministrazioni” del Capitolato Tecnico viene indicato che “Dovranno essere disponibili i seguenti dati di rendicontazione, con dettaglio fino a livello di singola utenza: (i) dettaglio del traffico, relativo sia a periodi fatturati sia non ancora fatturati, con almeno: data e ora di inizio di ogni conversazione o sessione dati; numero telefonico chiamato (...)”.

DOMANDA: Si chiede di confermare che:

a) nel rispetto degli artt. 123 e ss del D.Lgs. 196 del 2003, l’operatore non debba fornire all’amministrazione che aderisce alla Convenzione il numero completo dei soggetti chiamati dagli utenti, ma solo la numerazione con le ultime tre cifre oscurate.

b) la rendicontazione dei servizi usufruiti dall’utente per scopi personali non dovrà essere resa disponibile all’Amministrazione che ha aderito alla Convenzione.

Risposta

In merito alla lettera a), si ribadisce che il fornitore è tenuto al rispetto la normativa vigente, tra cui il citato D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e comunque la normativa vigente sulla privacy;

In merito alla lettera b) si conferma.

65. DOMANDA

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, Par. 5.2.2.1 Pag. 61

DOMANDA: Si chiede di confermare se nella categoria degli accessori opzionali potranno essere offerti differenti modelli nell’ambito della stessa sottocategoria (caricabatterie, auricolari e cavo di ricarica) al fine di prevedere tutte le combinazioni compatibili con i diversi modelli di telefoni offerti.

Risposta

Si conferma.

66. DOMANDA

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, Cap. 11, penali

DOMANDA: In riferimento alle penali applicabili nei casi di mancato rispetto dei livelli di servizio offerti per molti degli ID previsti, il valore della penale viene calcolato rispetto all’“ammontare netto contrattuale”. Si chiede di confermare che la penale verrà calcolata facendo riferimento all’importo contrattuale riconducibile ai servizi oggetto di inadempimento/ritardo.

Risposta

Non si conferma. Infatti al Capitolo 11 del Capitolato Tecnico è espressamente precisato che *“per le penali applicate dall’Amministrazione Contraente”, laddove si fa riferimento al valore netto contrattuale, si intende il valore stimato del contratto attuativo, tenendo conto di tutti i servizi oggetto del contratto al momento di contestazione della penale.*”

67. DOMANDA

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, Par. 3.5 – Modalità di tariffazione (Pag. 29)

DOMANDA: si chiede di confermare, in linea con il quesito n° 122 della procedura di gara id 2452, che il Fornitore non dovrà garantire il roaming con alcuna rete satellitare per i servizi voce/SMS/dati e, pertanto, tutte le utenze acquisite in convenzione dovranno essere disabilitate di default al traffico su rete satellitare.

Risposta

Chiarimenti

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi di Telefonia Mobile (Ed. 10) per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 legge n. 388/2000

ID 2780

Classificazione del documento: Consip Public

Si conferma.

68. DOMANDA

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico par 5.2.2 e. del Disciplinare di gara par. 21bis punto B

DOMANDA: Si chiede di confermare che sarà necessario fornire il rapporto di prova SAR localizzato (capo) come indicato al Capitolato Tecnico al par 5.2.2, con le modalità indicate al citato par. 21bis punto B. del Disciplinare di gara, solo nel caso in cui il terminale offerto sia conforme a una delle caratteristiche migliorative relative al SAR.

Risposta

Si conferma.

69. DOMANDA

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, Par. 3.7, Pag. 40

DOMANDA: Con riferimento al paragrafo 2.1 pagina 37 del Capitolato tecnico, si chiede di confermare che il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione dei servizi a titolo personale, fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l'adempimento del debito pregresso, nei confronti del dipendente dell'Amministrazione verso il quale, a seguito dell'abilitazione da parte dell'Amministrazione contraente dei servizi fruiti a titolo personale, il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell'oggetto della Convenzione. A tal fine, il Fornitore dovrà fornire al dipendente adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate.

Risposta

Premesso che il riferimento al paragrafo nella domanda appare errato, si veda la risposta al precedente quesito n. 54.

70. DOMANDA

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, Par. 5.2.2 -Tipologia Telefoni Pag. 56; Par. 5.2.3 - Tipologia Tablet Pag. 62

TESTO: "i. eventuale software di connessione al PC, se il terminale lo prevede (incluso nella confezione o disponibile mediante download);"

"i. software di connessione al PC (incluso nella confezione o disponibile mediante download);"

DOMANDA: Si chiede di confermare che anche per i tablet il requisito "i." sopra indicato possa essere interpretato come segue:

"i. software di connessione al PC, se il terminale lo prevede, (incluso nella confezione o disponibile mediante download);"

Risposta

Si conferma.

71. DOMANDA

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, Par. 5.2.3 Tipologia Tablet, Pag. 63, Tabella 16

TESTO: Tablet iOS / Caratteristiche migliorative / Dimensioni display: Almeno 11.0"

DOMANDA: Nella categoria Tablet iOS, si chiede di confermare che un tablet per il quale Apple nel proprio datasheet dichiara una dimensione del display pari a 11" sia rispondente al requisito di gara "Dimensioni display:

Chiarimenti

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di Telefonia Mobile (Ed. 10) per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000

ID 2780

Classificazione del documento: Consip Public

Almeno 11.0" anche se nello stesso datasheet Apple aggiunge la seguente nota tecnica: "Il display di iPad è un rettangolo dagli angoli arrotondati; se si considera il corrispondente rettangolo con gli angoli retti, la diagonale misura 10,86"."

Risposta

Si conferma. Nel caso di specie vale l'indicazione di carattere commerciale posta dal produttore che qualifica chiaramente il dispositivo come avente un display da 11". La specifica di dettaglio, in quanto dovuta all'arrotondamento dei bordi non muta l'indicazione di cui sopra.

72. DOMANDA

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, Par. 5.2.2 Tipologia Telefoni, Pag. 59, 60, Tabella 14 e Tabella 15

TESTO: Grado di protezione: Almeno IP68 (a tenuta di polvere e protetto da immersione permanente)

DOMANDA: Si chiede di confermare che nel requisito citato la frase "protetto da immersione permanente" fa riferimento esclusivamente alle modalità di test previste dalla specifica IP68.

Risposta

Si conferma.

73. DOMANDA

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, Par. 5.2.2 Tipologia Telefoni, Pag. 57, 59, 60, 63, Tabella 13, 14,15, 16

TESTO: Custodia protettiva almeno della scocca del terminale: inclusa nella fornitura

DOMANDA: Si chiede di confermare che, nell'ipotesi in cui la custodia protettiva possa essere un prodotto compatibile da includere nella fornitura del terminale, il vendor del terminale possa non compilare la corrispondente voce nell'allegato 14 oppure inserire la dicitura "non inclusa nella confezione originale, a cura del fornitore".

Risposta

Si veda la risposta al precedente quesito n. 17.

74. DOMANDA

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, Par. 6.7 Corrispettivi dei servizi, Pag. 82

TESTO: "il servizio di assistenza nell'eventualità di furto o smarrimento dell'apparato radiomobile/OBU, per il quale nulla è dovuto al Fornitore fino al raggiungimento del 5% (arrotondato all'intero superiore) del totale degli apparati/OBU forniti alla singola Amministrazione.

DOMANDA: Si chiede di confermare che il raggiungimento del 5% sia da intendersi calcolato sul numero di terminali richiesti per ogni categoria e non possa essere riferito all'intera fornitura dei terminali prevista nel contratto. (Esempio: per 300 terminali richiesti nel singolo Contratto suddivisi in tre categorie ognuna costituita da 100 terminali, la soglia del 5% relativa all'assistenza per il furto o lo smarrimento opera fino al raggiungimento di 5 terminali per ogni categoria e non 15 in un'unica categoria)

Risposta

Si conferma, in linea con quanto previsto al paragrafo 6.7 del Capitolato Tecnico, laddove sono previsti importi differenti a seconda della categoria.

Chiarimenti

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di Telefonia Mobile (Ed. 10) per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000

ID 2780

Classificazione del documento: Consip Public

75. DOMANDA

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, Par. 5.2.2 Tipologia Telefoni, Pag. 58, Tabella 14

TESTO: Requisiti migliorativi categoria Premium Android; RAM: Almeno 16 GB

DOMANDA: Si chiede di confermare che il requisito migliorativo della RAM da 16GB, è considerato soddisfatto anche proponendo uno smartphone con una memoria RAM fisica da 12GB + 8GB di memoria “virtuale” aggiuntiva (ottenuta utilizzando una parte dello spazio di archiviazione dello smartphone per fornire la memoria “virtuale” aggiuntiva).

Risposta

Non si conferma, il requisito relativo alla RAM si riferisce alla “RAM fisica”.

76. DOMANDA

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, Par. 1.1, Pag. 6

TESTO: Tutti i beni oggetto di fornitura/noleggio dovranno essere già commercializzabili al momento di presentazione dell’offerta. In particolare, per gli stessi, ove applicabile, dovrà sussistere la dichiarazione che attesti la conformità alle direttive UE (Declaration of Conformity) necessarie per l’apposizione della marcatura CE.

DOMANDA: Si chiede di confermare che, se un terminale al momento della presentazione dell’offerta tecnica dispone già della marcatura CE e il vendor ha certificato il rispetto dei valori minimi di SAR localizzato, ma il cui lancio commerciale sia previsto in una data successiva alla presentazione delle offerte e comunque entro la data di stipula della Convenzione, tale terminale possa essere incluso nell’elenco dei terminali offerti in gara.

Risposta

Si conferma. Peraltro, come precisato al paragrafo 1.1 del Capitolato Tecnico *“Tutti i beni oggetto di fornitura/noleggio dovranno essere già commercializzabili al momento di presentazione dell’offerta. In particolare, per gli stessi, ove applicabile, dovrà sussistere la dichiarazione che attesti la conformità alle direttive UE (Declaration of Conformity) necessarie per l’apposizione della marcatura CE”*.

77. DOMANDA

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, Par. 1.4, Pag. 13

TESTO: “Per i servizi cloud che il fornitore eventualmente intenda erogare troveranno applicazione le rispettive regole e livelli di servizio previsti dal Decreto Direttoriale n. 21007/24 del 27 giugno 2024 di ACN, Regolamento Unico per le infrastrutture e i servizi cloud per la PA, che armonizza il quadro regolatorio vigente e definisce le misure tecnico organizzative e le modalità di qualificazione e adeguamento di servizi e infrastrutture (di seguito per brevità anche Regolamento ACN).

A tal fine, prima della stipula della Convenzione, sarà richiesto all’aggiudicatario di indicare i servizi cloud che erogherà, e di dimostrare, con riferimento a quest’ultimi, il possesso del livello di qualificazione previsto per il trattamento dei dati ordinari, ossia il livello di qualificazione QC1 per gli eventuali servizi cloud (nonché il livello di adeguamento AI1 per le rispettive infrastrutture).”

DOMANDA: Considerando le difficoltà, in termini di tempistiche, che i vendor delle soluzioni EMM potrebbero riscontrare durante il percorso di qualifica ACN, si chiede di confermare che il Fornitore possa proporre, in risposta alla gara, una soluzione non ancora qualificata e che sia possibile sostituirla, qualora entro 45 giorni dall’aggiudicazione non abbia ottenuto la qualifica ACN, con una soluzione EMM qualificata ed almeno equivalente, in termini di funzionalità.

Chiarimenti

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi di Telefonia Mobile (Ed. 10) per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 legge n. 388/2000

ID 2780

Classificazione del documento: Consip Public

Risposta

Si conferma, che, potrà essere offerta in gara una soluzione EMM non qualificata e che la stessa, anche prima della stipula, potrà essere sostituita in caso di difficoltà nell'ottenimento della qualificazione, con altra qualificata ed almeno equivalente in termini di funzionalità, **sempreché, in coerenza con quanto previsto al paragrafo 1.4.3 del Capitolato Tecnico, ciò non comporti una modifica, in termini qualitativi, dell'offerta tecnica formulata in gara (né comunque una modifica dell'offerta economica).**

Tuttavia resta fermo il termine di 45 giorni decorrenti dall'aggiudicazione, per la conclusione positiva delle verifiche di cui al paragrafo 23 relative al livello di qualificazione conseguito e all'adeguamento delle rispettive infrastrutture, anche sulla soluzione eventualmente indicata in sostituzione.

Infatti, come previsto al medesimo paragrafo 23 del Disciplinare di Gara *“La stipula della Convenzione potrà avvenire soltanto al superamento positivo delle suddette verifiche”*.

78. DOMANDA

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, Par. 6.7, Pag. 82

TESTO: “- il servizio di assistenza nell'eventualità di furto o smarrimento dell'apparato radiomobile/OBU, per il quale nulla è dovuto al Fornitore fino al raggiungimento del 5% (arrotondato all'intero superiore) del totale degli apparati/OBU forniti alla singola Amministrazione. In caso di eccedenza di tale quantitativo, per ogni unità smarrita o rubata è previsto il pagamento di un importo pari a:

Euro 20,00 per i modem

Euro 55,00 per i telefoni di categoria base

Euro 80,00 (settantacinque/00) per i telefoni di categoria intermedia

Euro 160,00 (centocinquanta/00) per i telefoni di categoria top e per i tablet

Euro 260,00 (duecentocinquanta/00) per i telefoni di categoria premium e le OBU”

DOMANDA: Si chiede di confermare che i prezzi in lettera sono un refuso e che la versione corretta è la seguente:

Euro 20,00 per i modem

Euro 55,00 per i telefoni di categoria base

Euro 80,00 (ottanta/00) per i telefoni di categoria intermedia

Euro 160,00 (centosessanta/00) per i telefoni di categoria top e per i tablet

Euro 260,00 (duecentosessanta/00) per i telefoni di categoria premium e le OBU

Risposta

Si conferma e si veda la risposta al quesito n. 22.

79. DOMANDA

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, Par. 5.2.1 e par. 5.2.2 Pag. 55

TESTO: “Le forniture di terminali dovranno essere conformi Regolamento delegato (UE) 2023/1717 della Commissione del 27 giugno 2023 che modifica la Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, anche per quanto riguarda i requisiti essenziali della Direttiva medesima, oltre alle specifiche tecniche per la presa di ricarica e il protocollo di comunicazione per la ricarica per tutte le categorie o classi di apparecchiature radio che possono essere ricaricate mediante cavo.”

...

“5.2.2 Tipologia Telefoni

Chiarimenti

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di Telefonia Mobile (Ed. 10) per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000

ID 2780

Classificazione del documento: Consip Public

Sono richieste, quali caratteristiche minime comuni a tutti i telefoni:

...

- connettività USB, che sarà considerata supportata anche nel caso in cui il terminale offra una interfaccia fisica diversa (eventualmente proprietaria) e tale interfaccia possa essere collegata ad un dispositivo con porta USB tramite apposito cavo fornito in dotazione;”

DOMANDA: Si chiede di confermare che il requisito minimo comune a tutti i telefoni citato (- connettività USB, che sarà considerata supportata anche nel caso in cui il terminale offra una interfaccia fisica diversa (eventualmente proprietaria) e tale interfaccia possa essere collegata ad un dispositivo con porta USB tramite apposito cavo fornito in dotazione;”) sia un refuso in quanto contraddice il requisito minimo comune relativo alla conformità al Regolamento delegato (UE) 2023/1717 della Commissione del 27 giugno 2023.

Risposta

Si conferma, atteso che il regolamento è entrato in vigore dal 2023.

80. DOMANDA

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, Par. 1.4, Pag. 13

TESTO: “Per i servizi cloud che il fornitore eventualmente intenda erogare troveranno applicazione le rispettive regole e livelli di servizio previsti dal Decreto Direttoriale n. 21007/24 del 27 giugno 2024 di ACN, Regolamento Unico per le infrastrutture e i servizi cloud per la PA, che armonizza il quadro regolatorio vigente e definisce le misure tecnico organizzative e le modalità di qualificazione e adeguamento di servizi e infrastrutture (di seguito per brevità anche Regolamento ACN).

A tal fine, prima della stipula della Convenzione, sarà richiesto all’aggiudicatario di indicare i servizi cloud che erogherà, e di dimostrare, con riferimento a quest’ultimi, il possesso del livello di qualificazione previsto per il trattamento dei dati ordinari, ossia il livello di qualificazione QC1 per gli eventuali servizi cloud (nonché il livello di adeguamento AI1 per le rispettive infrastrutture).”

DOMANDA: In considerazione della numerosità delle soluzioni EMM, ad oggi presenti sul marketplace ACN, al fine di promuovere la competitività tra un numero maggiore di soluzioni EMM proponibili e al fine di garantire la continuità operativa per quelle Amministrazioni che ad oggi utilizzano soluzioni EMM SaaS, qualificate AgID ma non ancora qualificate ACN, si chiede di confermare che sia possibile proporre soluzioni che, al momento della stipula della Convenzione, dimostrino di aver intrapreso il percorso di qualifica ACN, la cui validazione sia solamente in carico ad ACN stessa, sulla base delle tempistiche previste dall’Ente.

Risposta

Non si conferma e si veda la risposta al precedente quesito n. 77.

81. DOMANDA

Rif. Disciplinare Par.8

Premesso che:

Il § 8 del Disciplinare di Gara dispone “L’operatore economico ha l’obbligo di riservare, in caso di subappalto, una quota minima del 20% delle prestazioni subappaltabili alle piccole e medie imprese (PMI) come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera o) dell’allegato I.1 del Codice. Gli operatori economici possono indicare nell’Allegato “Domanda di partecipazione” una diversa soglia di affidamento delle prestazioni subappaltabili alle PMI per ragioni legate all’oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento”

Chiarimenti

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di Telefonia Mobile (Ed. 10) per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000

ID 2780

Classificazione del documento: Consip Public

Si chiede di:

1. confermare che l'obbligo di riservare alle PMI una quota minima del 20% delle prestazioni subappaltabili si considera assolto se, al termine dell'esecuzione dell'ultimo contratto esecutivo regolato dalla Convenzione, il totale delle attività consuntivate in subappalto a favore delle PMI per tutti gli ordinativi della Convenzione sia pari almeno al 20% del totale dei subappalti. Pertanto in corso di esecuzione della convenzione le percentuali di prestazioni subappaltate alle PMI nell'ambito dei subappalti autorizzati o autorizzandi potrà essere in un certo momento maggiore o minore del 20%
2. confermare che verranno considerati nel suddetto calcolo i subcontratti che non sono subappalti, ovvero se singolarmente di importo non superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo non superiore a 100.000 euro o qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
3. confermare che qualora l'aggiudicatario abbia posto in essere in fase di esecuzione uno sforzo negli standard di diligenza professionale per offrire alle PMI la stipula di contratti di subappalto ma a tale domanda non abbia fatto seguito l'offerta di prestazioni da parte delle PMI a valori coerenti con quelli di aggiudicazione, il Fornitore della Convenzione debba considerarsi adempiente al proprio obbligo.
4. confermare che, nel calcolo della quota del 20% di subappalto riservato alle PMI, rientrino anche i casi in cui il subappalto venga affidato a un Consorzio e l'esecuzione venga materialmente svolta da consorziate esecutrici che, singolarmente considerate, siano qualificabili come PMI. Si chiede altresì di chiarire se, in tal caso, ai fini della verifica della soglia minima del 20%, l'operatore economico debba fornire specifica attestazione circa la qualifica di PMI della consorziata esecutrice o se sia sufficiente la dichiarazione del Consorzio in tal senso.

Risposta

Con riferimento al primo quesito si conferma. Resta fermo che Consip potrà eseguire verifiche in corso di esecuzione contrattuale.

Con riferimento al secondo quesito si precisa che i subaffidamenti e i subcontratti non concorrono al raggiungimento della quota del 20% riservata alle PMI.

Con riferimento al terzo quesito, non si conferma. Resta comunque inteso che al par. 8 del Disciplinare di Gara è previsto, per la fase di gara, che *“Gli operatori economici possono indicare nell’Allegato “Domanda di partecipazione” una diversa soglia di affidamento delle prestazioni subappaltabili alle PMI per ragioni legate all’oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento”*.

Con riferimento al quarto quesito, si conferma con riferimento ad entrambi i quesiti, fermo restando che potranno essere imputate alla soglia minima solamente le attività materialmente svolte da consorziate esecutrici qualificabili come PMI, che dovranno essere pertanto puntualmente indicate e quantificate. Si precisa altresì che ai fini della qualifica di PMI, farà fede quanto dichiarato dalle consorziate esecutrici nell'apposita sezione del DGUE, che verrà depositato a corredo dell'istanza di autorizzazione.

82. DOMANDA

Rif. Disciplinare Par.9 e Par. 17.1 Criterio 9.2

Con riferimento agli impegni, in caso di aggiudicazione, previsti al Par. 9, punto 1 e 2, eventualmente incrementati come da Par. 17.1 Criterio 9.2, ad assicurare le quote percentuali indicate delle assunzioni necessarie per l'esecuzione della Convenzione o per la realizzazione di attività ad essa connesse o strumentali, si chiede di confermare che, qualora non fosse “necessario” assumere nuovo personale per l'esecuzione del contratto

Chiarimenti

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di Telefonia Mobile (Ed. 10) per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000

ID 2780

Classificazione del documento: Consip Public

medesimo, l'appaltatore si debba ritenere ottemperante alla norma, comunque dichiarando in offerta l'impegno formale a rispettarla qualora dovesse rendersi necessaria l'assunzione di nuovo personale dedicato al contratto d'appalto in oggetto.

Risposta

Si conferma.

83. DOMANDA

Premesso che

- Tra le prestazioni oggetto della presente Convenzione vi è il servizio di noleggio – con possibilità di acquisto – di terminali radiomobili (telefoni, tablet, modem portatili) e fornitura dei relativi accessori;
- i terminali radiomobili ed in generale tutti i prodotti tecnologici appartengono ad una categoria particolarmente esposta all'aumento dei dazi doganali che potrebbero essere imposti dall'UE al fine di controbilanciare i dazi imposti unilateralmente dagli USA da ultimo con l'Ordine Esecutivo del 2 aprile 2025;

considerato che

- queste circostanze generano una notevole incertezza in capo agli operatori, che influisce sia sulla fase attuale di definizione dei costi di approvvigionamento dei terminali destinati alle Pubbliche Amministrazioni nei prossimi anni, sia sulla successiva fase di aggiudicazione della commessa da parte di codesta Amministrazione, in cui potrebbero verificarsi importanti oscillazioni al rialzo dei prezzi, che non sarebbero sostenibili sulla base dell'offerta di gara, la quale deve essere confermata entro il prossimo 15 aprile e sarà vincolante per i successivi 300 giorni;
- lo strumento della revisione prezzi potrebbe non essere idoneo a ristorare l'operatore economico degli incrementi dei prezzi che dovessero registrarsi successivamente alla presentazione dell'offerta e sino alla stipula della Convenzione;
- inoltre la quantificazione dell'importo posto a base d'asta è avvenuta prima del verificarsi di tali eventi e pertanto l'attuale importo stimato non è in grado di assorbire le oscillazioni al rialzo dei prezzi che dovessero registrarsi;

considerato inoltre che

- ai sensi del principio fondamentale di conservazione dell'equilibrio contrattuale stabilito dall'art. 9, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 "Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali";
- ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento per effetto di "circostanze imprevedibili" tra le quali "la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti";
- la giurisprudenza amministrativa afferma che "anche prima della stipula del contratto, possa addivenirsi alle modifiche necessitate da particolari circostanze (cfr. TAR Piemonte - sez. II, 20/2/2023 n. 180: "la legislazione in materia di appalti pubblici è sì ispirata al rispetto del principio di tutela della concorrenza e parità di trattamento, ma è anche informata ai criteri di efficacia ed economicità che, in presenza di

Chiarimenti

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di Telefonia Mobile (Ed. 10) per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000

ID 2780

Classificazione del documento: Consip Public

particolari circostanze, possono condurre alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali sia in corso d'esecuzione che prima della stipula del contratto (Cons. Stato, sez. V, 11.04.2022, sent. n. 2709). Costituisce oramai consolidato principio quello secondo il quale l'immodificabilità del contratto non ha carattere assoluto e le variazioni contrattuali non violano sempre e comunque i principi fondamentali in materia di evidenza pubblica (cfr. Corte di Giustizia UE, sez. VIII, nella sentenza del 7 settembre 2016, in C. 549-14"). Per inciso, va osservato che il riequilibrio contrattuale costituisce oggi principio espressamente affermato nel nuovo codice dei contratti pubblici (art. 9 del d.lgs. n. 36/2023)" (da ultimo, TAR Campania, Napoli, Sez. I, 13.06.2024, n. 3735 e negli stessi termini tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 22.02.2024, n. 1774; TAR Piemonte, Torino, Sez. II, 20.02.2023 n. 180),

si chiede di confermare che le circostanze evidenziate, qualora intervengano fra la data di presentazione dell'offerta e l'aggiudicazione, configurino delle "circostanze imprevedibili" ed estranee alle parti, al ricorrere delle quali potrà procedersi alla modifica del contratto anche prima della stipula della Convenzione al fine di ripristinare l'equilibrio contrattuale.

Risposta

Si conferma che, all'art. 5, comma 5, dello Schema di Convenzione, è previsto che *"Qualora dovessero sopraggiungere circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario della Convenzione e/o dei Contratti attuativi, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, avrà diritto alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali secondo buona fede, nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 9 e 120, comma 8 del Codice"*.

Resta inteso che il carattere straordinario e imprevedibile della circostanza sarà valutato caso per caso.

Divisione Sourcing Digitalizzazione
Il Responsabile
Ing. Patrizia Bramini

Chiarimenti

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di Telefonia Mobile (Ed. 10) per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000
ID 2780